

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

894^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) **(ore 16,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2886, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 5 ottobre la relatrice ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e sono stati approvati gli articoli da 1 a 4.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la richiesta di votare l'articolo 5 per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello.

Non è approvata.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 5.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, io credo che oggi stiamo facendo una cosa vergognosa e innanzi tutto offensiva della cerimonia che abbiamo tenuto prima in ricordo delle vittime dell'attentato commemorato e dell'Olocausto. Sia chiaro, infatti, che non stiamo parlando dell'Olocausto. Noi stiamo annacquando l'Olocausto in altre migliaia di fattispecie che riguardano crimini di guerra, genocidi e crimini contro l'umanità, quindi mettiamo sullo stesso piano un singolo episodio di guerra, che può essere costato la vita ad un civile vittima di effetti collaterali, con l'Olocausto.

Facciamo questo - e a tale proposito richiamo l'attenzione del Presidente, che è stato magistrato - con un'aggravante che aumenta la pena attuale - che prevede dai quindici giorni ad un anno e mezzo di carcere oppure una multa - fino ad arrivare ad una pena prevista compresa tra i due e i sei anni di carcere. E questa sarebbe un'aggravante! Ma non si è mai vista un'aggravante che invece di aumentare di un terzo la pena sostituisce la multa o i diciotto mesi di carcere con un minimo di due anni ed un massimo di sei anni di pena. E questa tegola a chi capita in testa? Al malcapitato che pubblica una "grave minimizzazione" di migliaia di fatti, quelli indicati nei famosi articoli della Corte internazionale, anche se non c'è una sentenza passata in giudicato. Basta che sia nell'elenco.

Ricordo al collega Malan e agli altri colleghi che hanno fatto disinformazione che qui non si parla di apologia né di incitamento dell'odio, si parla semplicemente di uno storico o di un giornalista che scriva un articolo o pubblichi un libro e non si limiti a scriverlo ma anche lo diffonda.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 16,52)

(Segue **GIOVANARDI**). Il fatto stesso della diffusione delle sue tesi su un avvenimento che riguardi i Balcani, i croati, i musulmani, gli Hutu o i Tutsi, o che riguardi Israele o Gaza può portare all'incriminazione.

Ma che cosa è la "grave minimizzazione"? Colleghi, qualcuno di voi mi sa dire cosa vuol dire "grave minimizzazione" di un fatto e non la negazione dello stesso? E mi sa dire come sia possibile, in un Paese civile e democratico, introdurre pene fino a sei anni per reati che sono soltanto di opinione, come una ricostruzione che lo storico o il giornalista può fare di un determinato avvenimento? Non a caso alcuni colleghi sono intervenuti, ad esempio il senatore Corsini, che ha parlato come storico e ha dichiarato che si rifiuta di votare una norma di questo tipo. Casson ha votato come storico, giurista e uomo di cultura, ricordando che un anno fa questo Senato ha stralciato la minimizzazione perché è una aberrazione giuridica e la Commissione giustizia ha portato alla Commissione referente un parere in cui si diceva che eravamo in piena illegalità. La Corte costituzionale ha bollato tali norme penali come non rispondenti al principio di tassatività e al principio di legalità.

Noi stiamo riempiendo il codice penale di norme talmente vaste che poi sarà il processo a stabilire se nei limiti e negli ambiti della minimizzazione il reato è stato provocato o no, ma intanto la persona viene denunciata e si trova sotto processo per una fattispecie penale che non soltanto è assolutamente indeterminata, ma è anche una lesione dei principi fondamentali della libertà di ricerca storica, è una lesione ai principi fondamentali della possibilità di indagare, di verificare e di fare giornalismo. Non c'è apologia, non c'è istigazione all'odio, c'è solo un'opinione che interpreta un fatto in maniera diversa.

Ricordate, colleghi, per quanti decenni le fosse di Katyn furono attribuite alla barbarie nazista? Poi, la ricerca storica ha portato a stabilire che quelle decine di migliaia di ufficiali furono eliminati da Stalin e dall'Unione sovietica. E allora, che cosa facciamo? Dobbiamo lasciar passare alla storia un fatto come assolutamente ingiustificato perché in un primo tempo l'attribuzione era stata di un certo tipo? Ma la ricerca storica, allora, a cosa serve?

Mi richiamo anche alla discussione di questa mattina: alle statue di Cristoforo Colombo, alla rilettura del passato, a questo fanatismo ideologico che vuole cancellare ogni forma di dissenso rispetto a un'interpretazione storica che può essere in divenire, ma che deve anche tener conto

delle condizioni nelle quali sono avvenuti gli avvenimenti. All'epoca dell'antica Roma c'era una certa mentalità, nel Medioevo ce n'era un'altra, nel Risorgimento un'altra ancora, perché se no rileggiamo la guerra al brigantaggio fatta dai piemontesi nelle Regioni meridionali e magari anche quelli erano crimini di guerra. Può darsi, non so se fossero o meno crimini di guerra, ma certamente definire questo viene demandato alla ricerca storica e non al fatto che un tribunale arrivi a dire che un soggetto sta minimizzando quello che qualcuno può pensare sia stato un genocidio.

Non ne vedo motivo, se non questa burocratica, ottusa tendenza a dire che ce lo chiede l'Europa. L'Europa ce lo aveva chiesto anche l'anno scorso: c'è un'infrazione, andremo a spiegare che il nostro ordinamento non lo consente.

Poi, colleghi, io sono filoisraeliano, filoebraico da sempre e qualcuno mi deve spiegare perché noi minacciamo sei anni di carcere per chi difende Israele nel caso in cui un tribunale internazionale o un organismo come l'ONU stabilisca che, con un suo intervento a Gaza, Israele abbia compiuto un crimine di guerra. Naturalmente, non potrei più difenderlo in quell'occasione né spiegare che, magari, il palazzo abbattuto era occupato da chi lanciava razzi verso Israele e che, forse, i civili erano ostaggi delle stesse persone che poi hanno causato l'intervento dell'esercito di Israele. Ebbene, qualcuno mi deve spiegare perché, mentre colpiamo fino a sei anni di carcere chi, come me, non potrà più esprimere un'opinione di questo tipo, in Germania vengono eletti decine e decine di deputati neonazisti, il capo del partito e il vice presidente negano totalmente l'Olocausto, e nessuno dice niente. Vorrei capire in che razza di mondo viviamo e l'Europa che cosa sta facendo: perseguita chi va a fare una ricerca storica su un avvenimento dei Balcani e poi non dice nulla davanti a un Gruppo parlamentare in Germania, nato proprio sulla base di considerazioni antisemite e di rivisitazione e negazione dell'Olocausto, che arriva in Parlamento e anzi guadagna dei voti?

Qualcuno di voi non è sfiorato dal pensiero che queste norme, lungi dall'aiutare a creare una cultura di tolleranza, di comprensione, di condanna di quello che è stato il passato, proiettandolo verso il futuro, creano soltanto sconcerto? Che creano un Paese sempre più illiberale?

Ricordo, tra le altre cose, che questo provvedimento va di pari passo con quello che abbiamo in Commissione giustizia, che estende l'applicazione della legge Mancino anche alla xenofobia. L'ho detto scherzando, mica tanto, perché cos'è il reato di xenofobia? Una discussione sulla migrazione o sui flussi migratori o sulla necessità di regolarli piuttosto che sulla necessità di tener conto anche di fattori religiosi è forse xenofobia? Prendiamo la canzone sul Piave: quando si dice: «Non passa lo straniero!» o: «Indietro, va', straniero!», nel momento in cui passa questa norma e un antimilitarista mi denuncia dicendo che quelle frasi sono offensive e xenofobe, che cosa succede, vado in tribunale a difendermi?

Per fortuna, i giornali se ne sono accorti. Stamattina qualche autorevole settimanale e quotidiano hanno posto il problema. Ricordo ancora che tutti gli storici interpellati, non solo quelli presenti in quest'Aula, da Flores alla Di Cesare, che pure era venuta dicendosi favorevole all'aggravante del negazionismo - ma non della minimizzazione - sono decisamente contrari a questa norma. L'hanno scritto sul «Corriere della Sera», su «La Repubblica», su «La Stampa»: la considerano una minaccia alla libertà di ricerca.

A tutte queste motivazioni che noi portiamo che cosa si risponde? Semplicemente che abbiamo inserito questa norma in questo provvedimento perché l'Europa ci contesta questo tipo di realtà.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Giovanardi, il suo tempo è scaduto.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Questi sono i motivi per cui, evidentemente, voteremo contro l'articolo 5, che contiene questa infame norma.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo 9.1, presentato dal senatore Candiani, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUTA (PD). Signora Presidente, l'emendamento 12.1 è molto semplice. Nella normativa dell'articolo 12 c'è una previsione che contempla, come indicato ovviamente nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie, quali le indicazioni del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine, nel caso di provenienza da un Paese terzo, che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

Ora, non è una questione di vita o di morte, sia chiaro, e non è una questione decisiva per il contenuto, però è un abbassamento di tutele che, a mio avviso, può essere semplicemente eliminato con la soppressione del comma 5, come prevede l'emendamento 12.1 a mia prima firma, oppure - illustro anche l'emendamento 12.3 - sostituendo la parola «soltanto» con la parola «anche».

Parliamo di etichettatura, parliamo del diritto dei consumatori di conoscere esattamente da dove provengono le miscele, chi sono i produttori e di quali Paesi. Mi sembra una attenuazione dei diritti incomprensibile e che io invece vorrei comprendere. Chiederei pertanto alla relatrice e al Governo di fornire una chiara delucidazione sul perché recepiamo una direttiva che attenua i diritti dei cittadini consumatori.

Ho riflettuto a lungo prima di presentare l'emendamento e non riesco a trovare una ragione valida se non una attenuazione che risponde, a mio avviso, ad altre logiche e ad altri interessi che non meritano tutela, visti gli sforzi che quest'Assemblea, insieme all'altro ramo del Parlamento, ha compiuto e sta compiendo per aumentare i diritti dei cittadini consumatori, in termini di consapevolezza e di informazione.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, illustro sia l'emendamento cui si riferiva precedentemente il senatore Ruta (di cui, peraltro, sono sottoscrittore), ma anche l'emendamento 12.2, che chiede la soppressione della parola «soltanto».

Come il collega già ha indicato, risulta difficile comprendere la *ratio* per la quale il Governo non accetti questo tipo di modifica. La parola «soltanto» esclude una tutela dei consumatori, perché limita l'indicazione in etichetta soltanto al documento di accompagnamento per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie.

Giova ricordare che il comma 5 così recita: «Possono essere riportate soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 3, lettere *b*), numero 3), *c*), *d*) ed *e*)». In cosa consistono queste indicazioni? Anche nell'indicazione del Paese di origine, nel caso di provenienza da un Paese terzo.

Abbiamo purtroppo assistito prima alla chiusura del confronto con un voto tranciante per quanto riguarda l'articolo 5. Nel confronto svoltosi prima dell'inizio della seduta abbiamo saputo dal Governo che non c'è intenzione di apportare modifiche al provvedimento per non ritornare alla Camera. Bontà di Dio, ma se c'è un errore o una superficialità o qualcosa che possa essere migliorato, questo deve essere tenuto in considerazione.

Noi, signora Presidente, da sempre ci impegniamo nel promuovere una politica che renda consapevole il consumatore in merito al prodotto da acquistare. Qualsiasi indicazione che attenua questo diritto del consumatore, ovvero che facilita l'ingresso sul mercato di prodotti non in linea con i livelli di qualità, ma soprattutto non coerenti con le indicazioni di provenienza geografica come noi vorremmo (e penso al prodotto italiano, piuttosto che a quello *extraeuropeo*), francamente, ci lascia perplessi.

Io insisto, nei confronti del Governo, affinché sia eliminato il termine «soltanto». Scegliete se toglierlo; scegliete se, come indicato dall'emendamento del collega Ruta, inserire «anche» al posto di «soltanto», ma prendete una posizione. Il problema non è nel tornare alla Camera con un voto veloce che questo provvedimento viene rallentato, ma è la qualità, la bontà, di questa legge che, così come è fatta, onestamente ci lascia molti perplessi. Chiedo pertanto al Sottosegretario di valutare l'opportunità di considerare questo come un impegno che il Governo si assume. Ci saranno dei decreti da fare e un successivo passaggio normativo. Prendetevi un impegno, ma non lasciate che il consumatore subisca un ulteriore deperimento del proprio diritto di essere informato sul prodotto che va ad acquistare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GINETTI, relatrice. Signora Presidente, in riferimento agli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, in effetti, si potrebbe pensare a una trasformazione in un ordine del giorno unitario, in riferimento al comma 5 dell'articolo 12, per invitare il Governo a valutare la possibilità di sostituire la parola "soltanto" con la parola "anche" e quindi andare nella direzione auspicata dai presentatori degli emendamenti rispetto all'obbligatorietà di riportare, sia nell'etichetta che nei documenti di accompagnamento, le indicazioni obbligatorie di cui al comma 5.

RUTA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signora Presidente, vorrei un chiarimento velocissimo da parte del Governo: esiste quindi una successiva norma o un regolamento da emanare? Vedo che il presidente della Commissione Vannino Chiti, di cui mi fido ciecamente, annuisce. Quindi non credo ci sia bisogno di un pronunciamento.

A questo punto ritengo necessario, insieme ai colleghi firmatari degli altri emendamenti, trasformare il mio e gli emendamenti 12.2 e 12.3 in un ordine del giorno. Non so se sia opportuno sostituire la parola «soltanto» con la parola «anche» e se questa proposta possa essere risolutiva. Mi rivolgo al Governo: potremmo formulare un ordine del giorno che impegna il Governo a tenere in considerazione il fatto che la parola «soltanto» va sostituita con la parola «anche», come ha detto ora la relatrice.

Concorderei in tal senso e trasformerei l'emendamento 12.3, con questo significato, in un ordine del giorno, auspicando nel parere favorevole del Governo e della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi anche su questa proposta e sul rapporto che c'è tra la legge e il regolamento di esecuzione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, non credo sia necessario. Ovviamente una legge di delegazione è sempre seguita da decreti di attuazione o da altri atti amministrativi e l'oggetto dei due emendamenti convergenti, a prima firma dei senatori Ruta e Candiani, fornisce orientamenti al Governo che sono tipici dell'attività di attuazione.

Quindi, credo che la proposta della relatrice di trasformare gli emendamenti 12.2 e 12.3 in un ordine del giorno raggiunga l'obiettivo perseguito dai due proponenti. Pertanto il Governo è favorevole alla proposta della relatrice.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 12.2 e a riformularlo in un ordine del giorno, che però non consista nella solita formula «a valutare l'opportunità di», bensì in un impegno - così lo chiariamo per iscritto - ad attuare una legislazione successiva o un decreto che vada in direzione di un'informazione completa del cittadino, affinché questa non sia sminuita in alcun modo.

Questo è lo scopo principale dell'emendamento 12.2, sostanzialmente corrispondente a quello del collega Ruta.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunciarsi in proposito.

GINETTI, *relatrice*. Signora Presidente, va bene, era questa l'intenzione.

PRESIDENTE. Quindi riteniamo ritirati gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3. Successivamente, prima della votazione dell'articolo 12, metteremo in votazione, se lo richiederete, l'ordine del giorno in questione.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signora Presidente, vorremmo fare nostro l'emendamento 12.1, visto che apprendo adesso che è stato ritirato.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma sono stata inesatta. L'emendamento è stato trasformato, perché viene assorbito.

MARTELLI (*M5S*). Semmai è il contrario, perché la portata dell'emendamento 12.1 è più grande, visto che mira a sopprimere il comma 5, e dunque, semmai, è questo emendamento che potrebbe assorbire gli altri.

PRESIDENTE. Dire che l'emendamento è stato trasformato in ordine del giorno vuol dire che non c'è più.

MARTELLI (*M5S*). Ho ascoltato attentamente e la trasformazione in ordine del giorno riguardava la parola «soltanto» e la parola «anche» e non faceva riferimento all'emendamento 12.1. Cancelliamo tutto, ricominciamo e chiariamo cosa si sta ritirando e cosa si sta trasformando, perché così non è chiaro.

PRESIDENTE. Si stanno trasformando gli emendamenti che riguardano l'indicazione - anche, soltanto, o per niente - sul documento di accompagnamento.

MARTELLI (*M5S*). Ciò riguarda solo gli emendamenti 12.2 e 12.3, non l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, intende trasformare in ordine del giorno anche l'emendamento 12.1?

RUTA (PD). Va bene, signora Presidente.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, abbia pazienza per la mia puntigliosità di oggi, ma non riesco a capire in quale modo l'emendamento 12.1 diventi un ordine del giorno. Il presentatore mi può spiegare, gentilmente, cosa intende scrivere nell'ordine del giorno? L'unico modo di trasformare in ordine del giorno un emendamento soppressivo di un comma è scrivere che si impegna il Governo a sopprimere tale comma. Poiché questa cosa, banalmente, non si può fare, vorrei capire che ordine del giorno stiamo per esaminare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno assorbe il concetto della soppressione, in quanto impegna il Governo in una certa direzione. I tre emendamenti sono quindi assorbiti dall'ordine del giorno, che poi potremo votare.

Vorrei ascoltare ora il parere della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti 12.4 e 12.5.

GINETTI, *relatrice*. Signora Presidente, invito a trasformare in un ordine del giorno anche l'emendamento 12.4, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario all'emendamento 12.5.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

In particolare, propongo di trasformare l'emendamento 12.4 in un ordine del giorno che impegni il Governo «a valutare l'opportunità di assicurare un tempo più ragionevole per lo smaltimento delle scorte», mentre sull'emendamento 12.5 il parere è contrario.

PRESIDENTE. In merito alla proposta di trasformare l'emendamento 12.4 in un ordine del giorno, vorrei ascoltare il parere del primo firmatario, senatore Galimberti, che però non vedo presente in Aula.

Procediamo quindi alla votazione degli emendamenti.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, concordo con la posizione assunta dal senatore Martelli, perché è evidente che la trasformazione degli emendamenti nell'ordine del giorno è riferibile all'emendamento 12.2, a prima firma del senatore Candiani, e all'emendamento 12.3, a prima firma del senatore Ruta, che riguardano la soppressione della parola «soltanto» e l'inserimento della parola «anche». Dunque l'emendamento 12.1, interamente soppressivo del comma 5, vive e se è stato ritirato dal senatore Ruta, il senatore Martelli ha tutto il diritto di farlo proprio: esso non viene assolutamente assorbito.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Calderoli, credo che l'interpretazione degli emendamenti e la loro trasfusione in un ordine del giorno appartenga al relatore.

CALDEROLI (LN-Aut). No!

MARTELLI (M5S). No!

PRESIDENTE. Calma, senatore Calderoli: la sua reazione è leggermente intemperante. (*Commenti del senatore Candiani*). Mi riferisco alla reazione del vice presidente Calderoli.

Comunque, se si insiste per la votazione dell'emendamento 12.1, perché il senatore Martelli intende farlo proprio, procederemo alla sua votazione. Non credo ci sia una gran difficoltà. Quello che era stato detto dal presentatore era diverso: pertanto non c'è un'ostilità a questo fatto. (*Applausi del senatore Ciampolillo*).

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 12.1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, voterò a favore dell'emendamento 12.1 per due ordini di motivi. Il primo è sostanziale: il comma 5 dell'articolo 12, come è stato evidenziato dai colleghi che poi hanno accettato la trasformazione di alcuni emendamenti in un ordine del giorno, segna un'evidente diminuzione della difesa del consumatore, ma vorrei dire anche del piccolo produttore. Non per nulla, gli emendamenti vengono prevalentemente da componenti della Commissione agricoltura, cioè da coloro che, nell'ambito delle Commissioni permanenti, sono preposti a difendere i diritti e le prerogative dei nostri produttori. Né mi sembra assolutamente ammissibile, signora Presidente, un ordine del giorno che affermi il contrario di quello che afferma una norma, perché qui non si tratta di una questione interpretativa: a tal proposito, la norma parla in maniera chiara ed afferma che le indicazioni di cui ai commi precedenti possono essere riportate soltanto sui documenti di accompagnamento. Per quanto poi il Governo, nelle sue circolari applicative o nei suoi regolamenti di attuazione, possa disporre diversamente, un soggetto - ed immagino si tratti di grandi produttori industriali - interessato ad inserire solamente nei documenti di accompagnamento alcuni dati riferiti alla qualità del prodotto, che dovesse osservare la legge e non osservare il regolamento, in qualsiasi contenzioso, in un Paese civile, non potrebbe che avere ragione dal punto di vista giudiziario.

Non possiamo quindi ammettere un ordine del giorno che affermi il contrario di quanto afferma la legge, perché i soggetti interessati avrebbero tutto il diritto di sostenere di essersi legittimamente comportati seguendo il dettato della legge, a meno che, come purtroppo nel nostro Paese è ormai in voga, non vi sia un'ulteriore delegittimazione delle fonti normative primarie. Se la fonte normativa primaria rimane la legge, non vi può essere alcun regolamento, per quanto ci si arrampichi sugli specchi, che possa introdurre una modalità comportamentale diversa. Quindi, bisogna modificare la norma. Potremmo modificarla con le parole di cui agli emendamenti successivi, ma non è possibile, perché sono stati trasformati in un ordine del giorno che - lo ripeto - è ininfluente e a mio parere inammissibile, perché in perfetto contrasto con la norma. L'unico modo di modificare la norma, quindi, è sopprimere il comma 5, come prevede l'emendamento 12.1, sul quale pertanto voterò favorevolmente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Ruta e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Martelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Commenti dai Gruppi M5S e Art.1-MDP*).

Risulta pertanto precluso l'ordine del giorno in cui erano stati trasformati gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Senatrice Rizzotti, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 12.4 in un ordine del giorno?

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Sì e ne chiedo la votazione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a stare più calmi, altrimenti non possiamo procedere.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, le chiederei una brevissima sospensione per capire a che punto siamo. Le faccio notare che, essendo soppresso il comma, gli ordini del giorno che su di esso si appoggiavano decadono.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, è già stato detto. Siamo al comma 7.

CANDIANI (LN-Aut). Fantastico, brava. Una volta tanto è sul pezzo.

PRESIDENTE. Ha perso una battuta, mi dispiace.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.4, presentato dal senatore Galimberti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dal senatore Galimberti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, nell'ultima votazione avrei voluto esprimere un voto di astensione, ma il meccanismo non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G14.200.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 16.2. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G16.200 se accolta la seguente riformulazione. In primo luogo, chiediamo di eliminare il paragrafo che precede il dispositivo dell'ordine del giorno. Inoltre, il dispositivo dovrebbe essere modificato nel seguente modo: «assumere ogni iniziativa utile affinché, alla luce dell'esito della procedura EU/Pilot in oggetto, la classificazione di sfalci e potature sia coerente con la vigente legislazione europea».

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, accoglie la proposta di riformulazione?

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, accettiamo la riformulazione. Riteniamo serva a inquadrare il problema e a cercare di raggiungere l'obiettivo. Ovviamente saremmo stati più contenti se non fosse stato riformulato, ma in questa fase ci può stare anche un ordine del giorno riformulato e lo accettiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, l'emendamento - lo leggo testualmente perché sia noto all'Assemblea - recita: «Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito *web*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».

Quando ne abbiamo discusso in Commissione, ci siamo trovati d'accordo sull'utilità dell'emendamento, però per la necessità di terminare l'*iter* in Senato senza modifiche si era accettata la trasformazione in ordine del giorno. Adesso, invece, mi sembra di aver capito che la legge deve tornare alla Camera. Non c'è ragione, pertanto, per cui non si modifichi l'articolo inserendo un elemento di chiarezza e di conoscenza per i cittadini in merito ai dati di monitoraggio. Per tale ragioni voteremo a favore dell'emendamento. (*Il senatore Cioffi fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà. Senatore Cioffi, potrà parlare subito dopo.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere contrario del Governo non c'entra nulla con la necessità di evitare una terza lettura, posto che il Governo ritiene che la terza lettura sia inutile e che costerà probabilmente l'apertura di alcune procedure di infrazione. La questione si poteva risolvere benissimo - lo dico ai Gruppi che hanno votato a favore legittimamente - con un ordine del giorno al Governo, che avrebbe seguito questa direzione. (*Applausi dei senatori Chiti e Ginetti*). Se, come temo, ci saranno delle procedure di infrazione che verranno aperte contro l'Italia a causa di un voto del tutto inutile... (*Commenti dai Gruppi M5S e Art.1-MDP*).

FORNARO (*Art.1-MDP*). Rispettate il Parlamento!

PRESIDENTE. Senatori Petrocelli e Fornaro, per favore! Sottosegretario Gozi, proceda. Il Parlamento si è espresso legittimamente e credo sia bene procedere.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ovviamente rispetto il Parlamento. Ci mancherebbe. (*Commenti del senatore Fornaro*).

PRESIDENTE. Senatore Fornaro, ci pensa la Presidenza.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho espresso la ragione del parere contrario del Governo, che non è legata alla necessità di evitare una terza lettura, altrimenti, dovendo fare una terza lettura, sarebbe facile per il Governo dare parere favorevole anche su questo punto. La ragione per cui il Governo dà parere contrario non è la terza lettura, ma il fatto che ciò che il senatore Candiani richiede è già previsto in quanto gli obblighi concernenti l'accesso del pubblico all'informazione ambientale sono contenuti nell'articolo 78 del codice dell'ambiente. Non c'entra nulla con la terza lettura, ma con il fatto che è perfettamente inutile aggiungere una disposizione di legge, quando tutti vogliamo semplificare, a una già prevista all'articolo 78 del codice dell'ambiente, che dispone la pubblicazione del piano di gestione dei bacini idrografici, il quale contiene anche le informazioni relative ai programmi di monitoraggio e ai relativi risultati. Il senatore Candiani lo sa perché ho avuto modo di spiegare questo aspetto anche in Commissione. Confermo pertanto il parere contrario e credo che obiettivamente non sia necessario insistere su questa norma.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 16.2 per ribadire che prima, quando ha dato la parola al rappresentante del Governo, sarebbe stato meglio se l'avesse lasciata a me, vista la figura che fa l'Esecutivo.

Quando dicono di avere questi problemi, ricordo che non sono problemi che riguardano il Parlamento. Infatti, voglio rammentare al Governo che il Parlamento è sovrano e fa quello che ritiene opportuno e che l'Esecutivo dovrebbe semplicemente eseguire la nostra volontà. È meglio che questa polemica scatenata dal Governo non venga più fatta.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, la Presidenza ha già sottolineato che il Senato si è espresso nella sua piena sovranità e legittimità e quindi non c'è discussione.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, rientra nelle mie prerogative di parlamentare esprimere il mio pensiero. Quindi, esprimo il mio pensiero come ritengo opportuno, naturalmente con tutto il rispetto per la Presidenza.

Sul tema specifico, vorrei dire che noi parliamo delle autorità di distretto ben sapendo che sono state soppresse le autorità di bacino. Le autorità di distretto, che hanno una funzione gestionale, si trovano in una situazione un po' strana, perché la soppressione delle autorità di bacino, senza aver fatto l'omogeneizzazione dei piani di gestione produce degli effetti piuttosto gravi. Quando parliamo della pubblicazione dei dati, ad esempio, dobbiamo sapere che questa rientra nella competenza generale delle autorità di distretto.

Va ricordato, oltretutto, che nell'Italia meridionale vi è un'autorità di distretto particolarmente grande e complessa da gestire. Ricordo, tuttavia, che sono state fatte dal Governo le scelte riguardanti la definizione delle autorità di distretto, le quali - lo ribadisco - esercitano funzioni nell'ambito del ciclo delle acque e funzioni residuali in tema di frane, che non sono mai state omogeneizzate. Quindi, abbiamo un problema grave in relazione alle modalità di istituzione e definizione delle autorità di distretto.

Detto questo, ribadisco che la nostra posizione sull'emendamento 16.2 è assolutamente favorevole, perché riteniamo che le cose debbano essere chiare e specifiche.

Infine, ribadisco al Governo che se il Parlamento viene accusato di produrre procedure di infrazione, è bene che l'Esecutivo guardi prima in casa propria. Infatti, diverse cose fatte da questo Governo hanno provocato procedure di infrazione. Quindi, ognuno si assuma le proprie responsabilità e il Governo impari a fare il Governo così come noi siamo bravi a fare i parlamentari, ma tanto tra poco ci saremo noi là e ci sarà da ridere. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo per un richiamo all'articolo 99 del Regolamento del Senato.

In sede di espressione dei pareri, il rappresentante del Governo non si è in realtà limitato a quello, facendo delle ulteriori dichiarazioni sganciate dal parere stesso. Pertanto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento del Senato, chiedo che venga riaperta la discussione generale chiedendo a otto senatori di appoggiare la mia richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, il rappresentante del Governo ha motivato il suo parere, quindi mi spiace ma la sua richiesta non può essere accolta. Se così non fosse, infatti, il Governo non potrebbe motivare i suoi pareri nel corso della discussione, cosa che credo non gioverebbe all'interlocuzione tra parlamentari ed Esecutivo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).* *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo M5S e del senatore Candiani).*

Senatore Candiani, abbiamo visto il risultato.

Senatore Cioffi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G16.200 (testo 2)?

CIOFFI (M5S). Sì, signora Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.200 (testo 2).

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, comprendo che questo è un ordine del giorno e quindi ha la possibilità di essere meglio valutato dal Governo, però il tema della procedura europea è reale e non si deve risolvere penalizzando tutto il sistema, soprattutto gli enti locali. Infatti, nel momento in cui il Governo dovesse decidere - e questo dovrebbe farlo con norma di grado superiore e non con provvedimento regolamentare - di reintrodurre la nozione di rifiuto per gli sfalci e le potature provenienti da attività di manutenzione del verde urbano, costringerebbe tutti i Comuni d'Italia a un onere di spesa incredibile, perché obbligherebbe a portare a discarica tutto ciò che invece oggi può essere eliminato attraverso la bruciatura, anche in funzione di produzione energetica. Stiamo quindi attenti.

Mi appello al Governo; capisco che esprimere un parere favorevole su un ordine del giorno è certamente facile. *(Commenti del senatore Pegorer. Richiami della Presidente).* Chiedo scusa per la mia voce, che oggi non è delle migliori, e forse qualcuno ne può essere contento. Il problema è che reintrodurre la nozione di rifiuto per sfalci e potature del verde urbano significa gravare i Comuni di un onere non indifferente, quindi vorrei pregare il Governo di riflettere sul parere favorevole che viene dato a questo concetto.

La procedura europea si deve invece risolvere nel senso di introdurre anche a livello comunitario un concetto che per l'Italia è importante. Ripeto, i Comuni italiani uscirebbero con le ossa rotte dalla reintroduzione del concetto di rifiuto per quanto riguarda gli sfalci e le potature urbane, che per ora possono essere evitate in maniera molto meno onerosa.

TREMONTI (GAL (DI, GS, PpI, RI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (GAL (DI, GS, PpI, RI)). Signora Presidente, all'articolo 13 c'è un'asimmetria di linguaggio tra la rubrica e il testo: forse è un equivoco o forse un dato rivelatore. Nella rubrica si parla di anagrafe equina e come equino si pensa al cavallo; nel testo si parla invece di equidi, un termine che indica, oltre ai cavalli, anche gli asini e i muli. Mi chiedo se sia un errore, un'insistenza da parte del Governo proprio il particolare interessamento e la similitudine sugli asini e i muli. *(Applausi dai Gruppi GAL (DI, GS, PpI, RI), M5S, Art.1-MDP, LN-Aut e Misto-SI-SEL).*

PRESIDENTE. Purtroppo abbiamo già superato l'articolo 13, quindi il Governo non può fornire delucidazioni su questo importante interrogativo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.200 (testo 2), presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 19.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Amidei e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 19.2, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Pelino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 17,47)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato.

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G20.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GINETTI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dai senatori Amidei e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, *relatrice*. Signora Presidente, propongo di trasformare l'emendamento 22.1 in ordine del giorno e di collegarlo all'ordine del giorno G22.200, con una modifica del dispositivo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, poiché la relatrice sta intervenendo sull'emendamento di cui lei è primo firmatario, sarebbe opportuno che ascoltasse per poi darci la sua valutazione.

Prego, relatrice, prosegua.

GINETTI, *relatrice*. L'ipotesi è di trasformare l'emendamento 22.1 in ordine del giorno per assimilarlo al G22.200, ma cambiando l'impegno, che risulterebbe formulato nel modo seguente: «impegna il Governo a sviluppare, d'intesa con i due rami del Parlamento, modalità uniformi di attuazione degli obblighi d'informazione di cui agli articoli 4, 14 e 15 della legge n. 234 del 2012, così da permettere alle Camere il più informato esercizio della funzione legislativa nelle materie europee, garantendo nel contempo la necessaria riservatezza delle informazioni e dei documenti rispetto a soggetti terzi».

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie l'invito della relatrice?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente, trasformo l'emendamento 22.1 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G22.200 se intendono accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, apprezzo lo sforzo della relatrice, ma onestamente l'ordine del giorno vuole andare proprio nella direzione della massima trasparenza della documentazione, e non rispetto a terzi.

Stiamo parlando della documentazione a disposizione dei parlamentari, per cui non capisco la confusione che la relatrice sta facendo proponendo la necessaria riservatezza verso terzi rispetto a un ordine del giorno che vuole mettere a disposizione dei parlamentari che compongono la Commissione 14^a tutti quei documenti necessari per potersi creare un'opinione il più possibile informata e precisa su una procedura d'infrazione o un qualunque argomento.

Chiedo pertanto alla relatrice un chiarimento sul merito della questione.

GINETTI, *relatrice*. Signora Presidente, l'obiettivo dell'impegno al Governo, così come riformulato, è proprio quello di sviluppare un protocollo comune ai due rami del Parlamento, e quindi modalità uniformi, per disciplinare la previsione dell'attuazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 4, 14 e 15 della legge n. 234 del 2012. Trattandosi di informazioni contenute in atti riservati, e quindi non provvedimenti legislativi, a Governo e Parlamento, la formulazione riguarda anche la necessaria riservatezza delle informazioni rispetto ai terzi. L'impegno rispetto ai membri della Commissione c'è e si richiede un protocollo che renda modalità uniformi per i due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatrice Montevicchi, accetta la riformulazione?

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, ho compreso, ma mi sembra che la garanzia della riservatezza delle informazioni vada da sé. Non vorrei che dietro alla specificazione si potessero celare un domani...

PRESIDENTE. Accetta o meno la richiesta di riformulazione?

MONTEVECCHI (M5S). No, Presidente, non l'accolgo.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire al riguardo.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signora Presidente, così come abbiamo fatto in Commissione, vorrei semplicemente spiegare che l'obiettivo perseguito dall'ordine del giorno a firma Bottici, Montevecchi, Cioffi è condiviso dal Governo rispetto alla citata legge n. 234. Sappiamo però benissimo che il regolamento di accesso agli atti europei richiede la riservatezza. E, quindi, dobbiamo lavorare, da una parte, per assicurare l'obbligo di riservatezza rispetto al pubblico e, dall'altra parte, per garantire, alla luce degli impegni che abbiamo assunto, la massima informazione possibile ai parlamentari.

Ricordo, tra l'altro, Presidente, che il Governo ha proposto alla Camera e al Senato un protocollo proprio per gestire nella maniera migliore e più fluida possibile - spesso è necessaria non una norma di legge o un ordine del giorno, ma un'intesa tra Governo e Camere - l'esigenza di informazioni in una fase di precontenzioso EU Pilot o di contenzioso d'infrazione, nella quale siamo obbligati, in base al regolamento europeo di accesso agli atti, a mantenere la riservatezza.

Proporrei alla senatrice Montevecchi un'altra riformulazione, che va nella direzione che abbiamo già discusso e che potrebbe forse venire incontro alle obiezioni da lei rappresentate. L'impegno sarebbe: «a sviluppare, d'intesa con i due rami del Parlamento, modalità uniformi di attuazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 4, 14 e 15 della legge n. 234 del 2012». Verrebbero eliminate le parole: «tali da assicurare la necessaria competenza e tempestività dell'informazione stessa» e rimarrebbe tutto il resto: «così da permettere alle Camere il più informato esercizio della funzione legislativa nelle materie europee, garantendo nel contempo la necessaria riservatezza delle informazioni e dei documenti rispetto ai terzi».

Se questa riformulazione, che credo venga incontro alle esigenze della senatrice Montevecchi, verrà accolta, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G22.200?

MONTEVECCHI (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie la formulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G22.1 a sua prima firma?

CANDIANI (LN-Aut). L'accolgo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G22.1, identico all'ordine del giorno G22.200 (testo 2).

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G22.1, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, identico all'ordine del giorno G22.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

BOCCHINO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi dell'Aula su questo articolo, che riguarda la cosiddetta *data retention*.

Nell'articolo 23 il Governo ci propone, in applicazione - secondo il Governo - della direttiva 2017/54, di innalzare il periodo di *data retention* delle telefonate, delle comunicazioni via Internet, degli SMS e delle chiamate (anche senza risposta) a un periodo di sei anni. Tale articolo è stato dichiarato in palese contrasto con la giurisprudenza e la normativa europea dal garante per la protezione della *privacy* Antonello Soro, in una sua intervista che risale a qualche mese fa, quando questo provvedimento è passato alla Camera. Noi quindi stiamo votando una norma in contrasto con la normativa europea che si vuole recepire, la quale parla di misure volte a contrastare il fenomeno dei *foreign fighters* e non assolutamente di comunicazioni elettroniche, di telefonate e SMS. La direttiva ci esorta semplicemente ad adottare sanzioni e misure di contrasto necessarie e a provvedere alle misure di protezione, assistenza e sostegno per le vittime del terrorismo.

Il Governo, signora Presidente, in questo caso sta abusando del suo potere per introdurre una norma illiberale, che non trova pari in alcun Paese europeo. Ricordo a quest'Aula che in Europa si tentò, nel 2006, di introdurre una direttiva europea per la *data retention*, che - pensate - a quell'epoca prevedeva la conservazione dei dati per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi. E ripeto ventiquattro mesi, mentre noi qui stiamo parlando di sei anni. E tale direttiva sulla *data retention* è stata dichiarata dalla Corte di giustizia europea in violazione dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è stata abrogata l'8 aprile 2014. E ripeto che si parlava di una direttiva che prevedeva la conservazione dei dati per un massimo di due anni. Nell'articolo 24, signora Presidente, il Governo ci propone di aumentare la *data retention* in maniera indiscriminata per un periodo di sei anni.

Vorrei anche sottolineare che il Governo potrà utilizzare una siffatta schedatura indiscriminata delle comunicazioni dei cittadini italiani non solo per i reati di terrorismo, ma anche per tutto un altro elenco di reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Quindi, il Governo sta dirittura ampliando le fattispecie per le quali potrà utilizzare una illiberale e indiscriminata raccolta selvaggia di dati per reati che esulano dalla direttiva europea.

Signora Presidente, io richiamo tutti i colleghi di quest'Aula a prendere in altissima considerazione il voto che stiamo esprimendo sull'articolo 24 e propongo, così come farà il mio Gruppo, di votare contro di esso, in maniera tale che venga soppresso ed eliminato dalla legge europea che abbiamo attualmente in discussione per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo Misto e delle senatrici De Pin e Mussini).*

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G27.200.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G27.200, presentato dai senatori Bertorotta e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a settantuno giorni dall'approvazione della legge di delegazione dello scorso 2 agosto ci troviamo a discutere e votare la quinta legge europea.

Il provvedimento, *omnibus* per sua stessa natura, è volto a sanare - su indicazione della Corte di giustizia e della stessa Commissione - gli errori della legislazione nazionale. Nello specifico consente di chiudere tre procedure di infrazione, concernenti il fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti; il ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi, in favore dello Stato, in relazione a richieste di rimborso dell'IVA, e la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina e caseinati. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi che defluiscono dall'Aula a farlo silenziosamente, per consentire alla collega Fucksia di svolgere il suo intervento.

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Consente anche di chiudere tre casi EU Pilot in materia di particolari forme ed espressioni di razzismo, xenofobia e negazionismo - sui quali, peraltro, ben conosciamo il dibattito che in questa Assemblea si è scatenato - di agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri dei Paesi dell'Unione europea e di trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le università statali.

Altre disposizioni, come sempre accade, sono state inserite successivamente. Il testo, infatti, è stato profondamente modificato dalla Camera dei deputati, che ne ha addirittura raddoppiato il numero degli articoli. Il sottosegretario per le politiche europee Gozi auspicava una discussione del provvedimento approfondita in prima lettura e celere in seconda, in modo da garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea. Detto, fatto: sembrerebbe che questo provvedimento debba essere semplicemente vidimato.

Tuttavia, vorrei richiamare alcuni punti che credo meritino una riflessione. Da un lato, il Governo sottolinea con orgoglio che il numero delle procedure d'infrazione, dal 2014 a oggi, è stato dimezzato: siamo passati da 216 a 65, ed è vero, bene; dall'altro, però, omette di dire che nell'ultimo anno sono state aperte a nostro carico ben otto procedure su argomenti che spaziano dalla concorrenza, alle buste di plastica, alla lotta contro i ritardi di pagamenti transnazionali. A fronte delle tre chiuse ve ne sono otto aperte: direi che il saldo non possa essere definito ottimale, perché siamo a più cinque. Inoltre abbiamo aggredito, negli ultimi due anni, le procedure di infrazione più semplici, sorvolando sulle procedure a carico dell'Italia - ad esempio - in tema ambientale, in particolare su discariche e rifiuti pericolosi.

Non abbiamo ancora provveduto a chiudere le procedure a nostro carico aperte sin dal 2003 che spaziano dall'ILVA di Taranto allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, dalla normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche fino alla costruzione - incredibile, ma vero - di una nuova sede per gli uffici giudiziari nel Comune di Bari.

Qualche riflessione vorrei porre anche su alcuni articoli: è stata - ad esempio - persa l'occasione, all'articolo 2, di recepimento della direttiva 2014/26/UE, quella che in astratto consentirebbe la libera scelta dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore; una battaglia, questa, condivisa con molti altri colleghi, indipendentemente dallo schieramento e vorrei citarne alcuni: Ichino, Gambaro, Montevicchi, Ceroni fino, naturalmente, al mio presidente di Gruppo, Gaetano Quagliariello. Eppure, il Governo rimane sordo agli appelli, accettando un mero ordine del giorno, svuotato del suo profondo valore, tarpato e reso innocuo, fino a diventare una mera valutazione di opportunità di omologazione alle prescrizioni della commissaria per il digitale Gabriel. Vorrei sapere per quale motivo il Governo preferisce promettere - per tramite del sempre gentilissimo sottosegretario Gozi - di inserire la stessa norma, da me proposta come emendamento al provvedimento in esame, nella futura legge di bilancio, invece che provvedere immediatamente a tutelare artisti, interpreti ed esecutori, che ad oggi continuano, per l'incomprensibile ostinazione di qualcuno, a essere costretti per legge ad affidarsi alla gestione esclusiva - e direi medioevale - dei propri diritti da parte del monopolio SIAE. Fortunatamente la discrezionalità dell'Esecutivo ha un limite, quello del voto parlamentare, e noi aspetteremo di vedere la legge di bilancio per capire se *pacta sunt servanda*, ovvero se quanto promesso è un concetto generalmente accettato, o se la maggioranza ne darà una interpretazione diversa.

Il disegno di legge in esame interviene anche su un settore che ai nostri rappresentanti al Parlamento europeo, oltre che al Governo, dovrebbe stare a cuore: le eccellenze alimentari. All'articolo 12 si prevedono disposizioni attuative in materia di caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana. Sorvolando sulla prima osservazione, e cioè che avremmo dovuto implementare questa direttiva entro il 22 dicembre 2016 - ci troviamo come sempre in ritardo e siamo costretti ad inserirla nel provvedimento in esame, al fine di chiudere la procedura di infrazione 2017/0129 - preferisco concentrarmi su un tema ancor più importante attinente il merito. Non riuscire a difendere le nostre istanze a Bruxelles e consentire che i nostri produttori caseari perdano la possibilità di utilizzare gli strumenti tradizionali di produzione dei prodotti caseari in favore di regole dettate da chi non possiede il nostro *background* alimentare, significa condannare quelle eccellenze, che dovrebbero essere la punta di diamante della nostra economia, in un contesto di commercio globalizzato.

Con tale articolo si vieta la commercializzazione dei prodotti non conformi alla nuova normativa oltre il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Mi chiedo, dunque, se qualcuno degli autori di questa brillante novella normativa abbia una vaga idea del tempo di stagionatura dei prodotti caseari. Secondo voi, colleghi, per quale motivo il "formaggio di fossa" si chiama così, se non per l'infossatura annuale? Cosa dire delle sanzioni, da 1.000 a 10.000 euro, applicabili ai piccoli produttori, i quali, quando chiedono in banca 1.000 euro per provvedere ai propri allevamenti, si vedono sbattuta la porta in faccia? Figuriamoci se dovessero chiederli per pagare una multa! Andate a chiedere da 1.000 a 10.000 euro ai nostri allevatori, che ad oggi, nelle Regioni colpite dal sisma, non hanno ancora ottenuto una sistemazione dignitosa (*Applausi del senatore Quagliariello*). Peccato che abbiate perso, in una sorta di delirio collettivo, il senso della vergogna (*Applausi del senatore Quagliariello*).

Se, da un lato, i nostri rappresentanti presso le istituzioni di Bruxelles non riescono a ottenere una specifica regolazione su temi a noi cari, dall'altro lato, c'è da notare che noi stessi siamo costretti - e l'articolo 16 ne è una dimostrazione - ad ammettere che da soli non riusciamo a tutelare le nostre ricchezze. La disposizione di tale articolo è finalizzata a sanare una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI, relative alla non corretta applicazione della direttiva 2009/90/CE, che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. La "rivoluzione copernicana" che introduciamo tramite questo articolo consiste nell'assicurare gli *standard* di qualità e l'intercomparabilità a livello di distretto idrografico dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dell'effettivo stato chimico dell'ecosistema dei corpi idrici superficiali, in quanto ad oggi, a causa delle molteplici autorità e della burocrazia nel settore, derivanti da anni di legiferazione sul tema senza un organico progetto, non siamo in grado di confrontare i dati di monitoraggio.

Il Gruppo di Federazione della Libertà, considerati i pro e i contro, voterà contro il provvedimento in esame, perché, oltre alle aberrazioni dell'articolo 5, non sana realmente le carenze strutturali del Paese e non fa altro che sfiorare la superficie di un problema più ampio.

Rimane, tuttavia, la necessità di recuperare la nostra credibilità nei confronti dei *partner* europei, che passa inevitabilmente attraverso un serio impegno non solo legislativo, ma anche politico, volto a chiudere le procedure di infrazione a nostro carico e un costruttivo confronto con le istituzioni comunitarie sulle regole che non possono considerarsi eque nei confronti dell'Europa mediterranea alla quale noi apparteniamo. Carta moneta di recente prodotta in Francia, aziende d'eccellenza svendute e poi preoccupiamoci dello *ius soli*: tra un po' magari, continuando così, nessuno più sarà così temerario da chiedere la cittadinanza a questo Paese bellissimo, ma sfortunato, e avremo risolto, all'italiana maniera, anche questo difficile problema. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, sottosegretario Gozi, stiamo trattando in seconda lettura un provvedimento scarno, ormai azzoppato, quando in una parte dell'Europa rischia di divampare un incendio.

Sul *referendum* della Catalogna di domenica 1° ottobre abbiamo assistito a tante follie, una violenza inaudita da parte della Guardia civile spagnola, ma anche a silenzi imbarazzanti di questa Europa senza autorevolezza. (*Applausi del senatore Candiani*). Non è possibile che nel 2017, nella civilissima Europa, in occasione di una consultazione referendaria venga fatto scorrere del sangue per impedire alla gente di votare e scegliere. Tutti abbiamo visto le immagini: militari in tenuta antisommossa che hanno sfondato con la forza seggi elettorali ed esercitato violenza su cittadini, donne, uomini e anziani, calpestandoli, usando manganelli e proiettili di gomma solo perché chiedevano di votare; militari che hanno manganellato i *bomberos* catalani; i vigili del fuoco che facevano scudo ai cittadini scesi in piazza Barcellona; *bomberos* che sono diventati, per quel gesto, degli eroi. Si tratta di violenze che in Spagna rischiano concretamente di riportare indietro l'orologio della storia di oltre quarant'anni, quando vi era la dittatura franchista.

È davvero inconcepibile che, dopo quanto è successo, il Parlamento europeo e la Commissione europea tacciano, minimizzino; che il presidente Juncker e la stessa Merkel dicano, con atteggiamento pilatesco, che si tratta di un affare interno allo Stato spagnolo. Ed è davvero inquietante che in Italia ci sia stato qualcuno che ha esaltato il Governo di Madrid, che ha liberato a randellate i seggi elettorali, prendendosela con donne, anziani e bambini.

Si conferma che questa non è l'Europa che sognavamo, che disattende persino il Trattato su cui si fonda l'Unione, che all'articolo 2 afferma che l'Unione europea si fonda certamente sui valori del rispetto dello Stato di diritto, ma anche sui valori del rispetto della dignità umana, dei diritti umani, della libertà e della democrazia. In Catalogna, libertà e democrazia sono stati invece violentati e nessuno ha aperto bocca. Nessuno ha garantito questi valori, né ha censurato chi questi valori ha calpestato.

L'Europa ha dimostrato, per l'ennesima volta, la sua ipocrisia, così come ripetutamente Bruxelles sta dimostrando con le reiterate sanzioni contro la Russia, perché Putin è considerato non democratico; sanzioni che nuocciono enormemente anche alle nostre imprese.

Vergognoso è il silenzio su oltre 800 cittadini manganellati, mandati all'ospedale perché chiedevano il diritto di votare. La violenza non è mai la soluzione: se vince la violenza, è morta la politica. Quello che si sta paventando in Spagna, la più grave crisi del dopo Franco, dovrebbe preoccupare

tutti, *in primis* le autorità europee, ma si sa: lì comandano solo i tecnocrati. Madrid ha deciso di mandare a Barcellona l'esercito per gli sviluppi che potrebbero esserci nelle prossime ore e minuti. Il Governo spagnolo ha già iniziato a presidiare obiettivi strategici come l'aeroporto e gli uffici giudiziari. Rajoy ha detto che impedirà l'indipendenza. L'Unione europea dovrebbe battere un colpo e invece fa poco o nulla.

Domando: perché due pesi e due misure? Perché nel febbraio 2008, all'indomani della proclamazione dell'indipendenza unilaterale dalla Serbia da parte del Parlamento kosovaro, a Bruxelles è stato convocato subito un Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione europea, chiamato a prendere posizione su quella questione? L'obiettivo allora era tentare di raggiungere un difficile compromesso tra le diverse posizioni in campo e ricordo che allora, in quell'occasione, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna erano per il riconoscimento immediato dell'indipendenza del Kosovo.

Dunque, sottosegretario Gozi, anche per la Catalogna sarebbe opportuno, anzi necessario, ricorrere alle armi della politica e della diplomazia per aiutare Madrid e Barcellona al dialogo e trovare un punto di caduta democratico. Diversamente, la situazione potrebbe veramente sfuggire di mano e deflagrare con una *escalation* di disordini e violenza.

Mi avvio alle conclusioni, tornando alla legge europea 2017, mentre - ripeto - il governo europeo resta alla finestra rispetto ai gravi fatti della Catalogna. Non condividiamo questo assurdo metodo di normare e omologare il tutto, sopprimendo le specificità, peraltro introducendo cose gravissime, come la norma che, a gamba tesa, amplia il campo di applicazione dell'aggravante del negazionismo, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione, come ha detto bene la settimana scorsa la collega Erika Stefani in discussione generale. Basta introdurre nuove fattispecie di reati di opinione difficilmente dimostrabili. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questo è pericoloso.

Gravissima poi la censura sul *web*. Inaccettabile dare la facoltà all'Agcom di accogliere l'istanza dell'autore per la tutela dei diritti: un potere che potrà disporre la cancellazione dei contenuti dal *web*. Questa è una censura alla Rete. Attribuire all'Agcom, un'autorità amministrativa, il potere di sequestrare il *web* è allucinante; è esattamente il contrario di quello che prevedono le norme europee, cioè che la competenza deve essere dell'autorità giudiziaria. Sottosegretario Gozi, ma la legge europea non dovrebbe dirimere le controversie con l'Europa? Qui stiamo invece ponendo le condizioni per una nuova procedura d'infrazione. Alla Camera sistemi questa norma, ovviamente se questo procedimento ci arriva.

Tutte queste cose non possono che portarci sempre più lontani da un'Europa che non è quella dei popoli, ma sempre più quella delle banche e dei burocrati. Così non va bene; l'Europa deve essere assolutamente cambiata. È per questo motivo che il voto finale del Gruppo della Lega Nord non potrà che essere di assoluta contrarietà su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MAZZONI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, non ho preparato un intervento sulla secessione della Catalogna, ma un intervento sulla legge europea che stiamo approvando; credo che sia più consono al dibattito dopo gli articoli che abbiamo approvato oggi, perché ritengo che la secessione della Catalogna sia un affare interno della Spagna.

Quello in discussione oggi è un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, sebbene molto eterogenee fra loro, si rendono necessarie in funzione di quel processo di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano a quello europeo in corso da tempo. Norme come queste sono dunque indispensabili per arrivare a quell'armonizzazione normativa sovranazionale, utile anche a uscire dal circolo vizioso delle procedure di infrazione in cui molto spesso siamo purtroppo incappati.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,23)

(*Segue MAZZONI*). Forse questo disegno di legge giunge in sede di approvazione definitiva addirittura troppo tardi, se si considerano, oltre alle già citate sanzioni in caso di mancato ottemperamento all'adeguamento alla normativa europea, soprattutto i benefici derivanti da una sempre maggiore conformità legislativa interna a quella dell'Unione. Recepire gli indirizzi sovranazionali e conformarsi alle direttive europee rappresenta, infatti, anche un'opportunità di non poco conto per la crescita in termini economici del nostro Paese.

La possibilità di agevolare la nostra partecipazione alla tanto auspicata nuova politica di investimenti europea rappresenta un'occasione importante che non deve essere sprecata per strumentalizzazioni politiche o irresponsabili prove di forza tra maggioranza e opposizioni. Anzi, dalle Aule parlamentari dovrebbe giungere un forte incentivo comune per far sì che l'Italia possa essere sempre più determinante in Europa, anche partecipando in maniera sempre più attiva alla stesura e alla formazione della normativa dell'Unione europea, che devono essere figlie di una politica comune, concordata e portata avanti con determinazione.

Dobbiamo partecipare con sempre maggiore incisività alle decisioni quadro e perché ciò avvenga è necessaria la preliminare attuazione delle norme di indirizzo contenute nelle direttive che vanno recepite, anche se non supinamente, e inserite nella nostra legislazione.

Fatta questa premessa, il provvedimento che stiamo discutendo dovrebbe consentire l'archiviazione di tre procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e superare altre contestazioni già mosse al nostro Paese, così da evitare l'apertura formale di altre procedure. Serve, però, anche un impegno maggiore del Governo per far valere con determinazione le nostre esigenze di carattere economico, in modo da rivitalizzare il nostro tessuto produttivo per metterci alla pari con i Paesi europei più forti e per sollecitare con maggiore determinazione un'Europa realmente unita con politiche comuni basate su scelte condivise. Il raggiungimento di questo obiettivo, le cui conseguenze impattano direttamente sulla vita dei cittadini, ci deve vedere protagonisti nelle grandi decisioni che l'Europa è chiamata a prendere. Non dobbiamo subirle, come spesso purtroppo è accaduto, ma proporle. Per fare ciò è però necessario procedere all'armonizzazione delle normative interne a quelle sovranazionali, così da garantire nell'immediato, ma con un'ottica di lungo periodo, un'interconnessione del tessuto economico e sociale a livello europeo talmente sviluppata da rendere il processo verso un'Europa politica un passaggio obbligato.

Per questi motivi avrei dovuto dichiarare il voto favorevole del Gruppo ALA - Scelta Civica a questa legge di delegazione europea 2017. L'avrei fatto se il testo non contenesse un articolo quantomeno discutibile. Parlo dell'articolo 5, che contiene una norma di due righe che modifica la legge Mancino e che creerà gravissimi problemi nella sua interpretazione e applicazione. Introdurre, infatti, la minimizzazione storica dei crimini commessi contro l'umanità, così come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, come fattispecie di reato, è un passo, a nostro avviso, molto pericoloso e grave. Voglio essere chiaro: non c'è alcun dubbio che, facendo riferimento all'Olocausto e alla sua unicità, il negazionismo non può trovare un solo sostenitore e che siamo di fronte al più grande crimine compiuto nella storia dell'umanità, ma la verità storica - lo dicono gli storici e non io - non è materia di competenza dei tribunali. Inoltre, quando si parla di minimizzazione, si definisce una categoria assolutamente indeterminata e difficilmente determinabile. Ciò è tanto più grave perché qui si determinano anni di carcere e non una semplice multa. Questa legislatura si è distinta per applicare e inventare fattispecie di reato molto vaghe che non fanno lavorare bene i giudici e che sono un grave peccato del legislatore.

Per tale ragione, essendo stato approvato l'articolo 5, il nostro Gruppo non può votare favorevolmente al provvedimento e si asterrà. *(Applausi del senatore Conti)*.

GUERRA (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, in questo giorno è stata inferta una grave ferita alla democrazia. La legge elettorale che ci si appresta a votare alla Camera impedisce agli elettori di scegliere i parlamentari. La fiducia su questa legge elettorale, imposta dal Governo su una legge squisitamente parlamentare, impedisce ai parlamentari di discutere la legge più importante per la democrazia del Paese. Tutto ciò viene fatto contro una delle componenti della maggioranza: si sceglie scientemente di estromettere Articolo 1-MDP da questa maggioranza.

La legge europea che ci apprestiamo a votare è un atto importante dell'azione del Governo e la sua maggioranza ha il dovere di sostenerla. Lo faccia. Per quanto ci riguarda, noi ci asterremo. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Petrocelli)*.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, nell'ambito della cosiddetta sessione comunitaria, conferma il proficuo impegno che Governo e Parlamento hanno messo costantemente in campo per dare attuazione alle opportunità derivanti dall'appartenenza e dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La legge europea, dunque, è non solo uno strumento tecnico utile per ridurre il numero di contenziosi che le istituzioni comunitarie hanno sollevato nei confronti dell'Italia, ma un vero e proprio investimento politico del nostro Paese nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella europea. Si tratta di una scelta che riteniamo strategica e qualificante e che abbiamo rafforzato e ribadito costantemente in questa legislatura. Infatti, questa determinazione ha consentito, in poco più di tre anni, di dimezzare il numero di procedure di infrazione e di fare dell'Italia il Paese più virtuoso nella gestione dei casi di contenzioso comunitario. Con l'approvazione del provvedimento in esame chiuderemo altre tre procedure di infrazione e definiremo altri sette casi EU Pilot.

Sappiamo perfettamente che l'Italia rimane uno dei Paesi con una situazione di contenzioso con l'Unione europea abbastanza critica, ma è altrettanto evidente come il lavoro costante degli ultimi anni ci abbia portato a raggiungere oggi il minimo storico di 65 procedure aperte. Si tratta di un obiettivo ottenuto grazie a una duplice attenzione: da un lato, la capacità di intervenire con rapidità in fase sia di contenzioso, che di prevenzione e, dall'altro lato, l'accresciuta compatibilità della legislazione italiana con quella comunitaria, a testimonianza di una maggiore consapevolezza dell'impatto positivo che le politiche europee possono avere anche nel nostro Paese.

Nel 2016, rispetto al numero di nuove procedure di contenzioso aperto, l'Italia ha fatto meglio di Germania e Francia e nel medesimo anno questo percorso virtuoso si è tradotto in un'economia di oltre 180 milioni di euro. Tuttavia, oltre alle evidenti convenienze economiche, questo risultato testimonia concretamente come per Governo e Parlamento il tema della costruzione europea non sia un vessillo da utilizzare solo nel momento del bisogno, quanto - piuttosto - un convincimento profondo circa la necessità di tradurre i valori e i principi comunitari in scelte che accelerino l'integrazione e rafforzino le tutele dei cittadini europei.

Con la legge europea mettiamo dunque i cittadini e le imprese italiane nelle condizioni di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone.

Non occorre certamente sottolineare l'importanza strategica che le tematiche affrontate nel provvedimento rivestono, con interventi in materia di libera circolazione di merci, persone e servizi, disposizioni in tema di fiscalità, lavoro e salute, nonché rilevanti previsioni in materia ambientale. Oltretutto, con l'approvazione del provvedimento si amplierà il campo di applicazione dell'aggravante di negazionismo e si interverrà sulla disciplina dell'indennizzo alle vittime di reati intenzionali e violenti, estendendone l'ambito di applicazione.

Altra norma rilevante è quella in materia di *roaming*. Infatti, il 15 giugno di quest'anno il Parlamento europeo ha rimosso l'ultimo ostacolo all'abolizione dei costi di *roaming*, consentendo a tutti i cittadini europei di utilizzare telefonini, *smartphone* e *tablet* senza costi aggiuntivi mentre si viaggia in Europa. Per rendere pienamente efficace questa novità era però necessario intervenire nell'ordinamento nazionale, introducendo le sanzioni per la violazione delle disposizioni europee ed è ciò che abbiamo fatto.

Il testo del disegno di legge in esame interviene anche in materia di commercio elettronico, per rafforzare le responsabilità per gli operatori che commettono illeciti; introduce rilevanti disposizioni in materia fiscale, consentendo ai cittadini e alle imprese italiane di usufruire delle medesime possibilità di tutti gli altri cittadini europei; novella la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato ed energia. Dopo un lungo negoziato, abbiamo infatti finalmente adottato gli indirizzi comunitari sulle aziende energivore e, contemporaneamente, sfruttando i risparmi della componente A3, ridurremo i costi delle bollette per le famiglie e le imprese non energivore. Si tratta di una previsione di grande equità che aiuta le imprese e, quindi, l'occupazione e le famiglie. Insomma, diritti dei cittadini europei, mercato unico digitale e politiche fiscali omogenee: sono molti gli aspetti che contribuiscono a rendere concreto il senso di cittadinanza europea e con il provvedimento in esame avviciniamo ancora di più l'Italia all'Europa.

Siamo però anche consapevoli che il terreno della sfida non è semplicemente quello relativo ai singoli interventi. Sullo sfondo pesa la crisi profonda che l'Unione europea sta attraversando. Per avvicinarci all'Europa dobbiamo saper coniugare la strada percorsa finora, costruita su conquiste quotidiane di cittadinanza, con una strada nuova, capace di rinnovare un vero e proprio patto sociale europeo. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare a un futuro in comune, cavalcando il sentimento di insicurezza e sfiducia,

spesso senza saper guardare oltre la propria frontiera. Non possiamo avvantaggiarci di essere europei per risparmiare sulle tariffe telefoniche per navigare in Internet dall'estero, ma dimenticare questo comune destino quando si tratti di pianificare una condivisione ordinata e sociale dell'emergenza migranti o quando si chiedano maggiori risorse per politiche di protezione sociale.

Per questa ragione, con la stessa determinazione con cui in questi anni abbiamo lavorato per avvicinare gli italiani all'Europa, riteniamo fondamentale proseguire nello sforzo di avvicinare l'Europa agli italiani. Per queste ragioni, solo attraverso una condivisa e rinnovata strategia europea si può sperare di rilanciare il processo di integrazione e con il disegno di legge in esame andiamo esattamente in questa direzione.

Esprimo pertanto, a nome del Gruppo di Alternativa Popolare, il voto favorevole al presente provvedimento e al tempo stesso, come Gruppo, ribadiamo il nostro impegno affinché l'Europa torni ad essere strumento reale e concreto di coesione e di pace, in grado di creare una nuova ragione sociale comune. Voteremo a favore guardando all'interesse nazionale e con la responsabilità piena di una forza politica convintamente europeista, che non intende mai cedere a facili slogan e populismi, ma continua con serietà a percorrere la strada dell'integrazione europea. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

LIUZZI (GAL (DI, GS, PpI, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (GAL (DI, GS, PpI, RI)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea.

Con il testo oggi al nostro esame siamo chiamati, come di consueto, ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In linea generale, quindi, periodicamente ci occupiamo di norme tese a prevenire l'apertura di procedure di infrazione o a chiuderle, sanando situazioni che, in base ai pronunciamenti degli organi giurisdizionali europei o ai richiami della stessa Commissione europea, non sarebbero in armonia con la legislazione europea. La *vexata quaestio* sul negazionismo ne è un esempio anche se è difficile seguire l'Europa su tale materia senza fare torto alle coscienze degli uomini liberi e delle donne libere. Allo stesso modo non possiamo sottacere gli sforzi italiani per rientrare nei canoni delle infrazioni palesi: qui i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

All'interno di questo disegno di legge troviamo numerosi importanti argomenti: si spazia dalla giustizia alla sicurezza e si finisce con il lavoro, l'ambiente, insomma si fa fatica a guardare la natura di questo provvedimento. Ritengo che l'Europa non possa essere solo questo: si prendono tante piccole decisioni, ma non si riesce a far fare un passo in avanti affinché il nostro Paese dia un contributo al rafforzamento della sua posizione in seno al consesso dell'Unione europea.

Le finalità del presente disegno di legge sono di ridurre o addirittura di rimuovere i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo, ma nei fatti il disegno di legge oggi alla nostra attenzione tiene conto in maniera marginale delle esigenze dell'interesse nazionale, dei nostri cittadini e delle imprese, sempre più nei morsi della crisi del nostro tessuto sociale ed economico in affanno. Non si affrontano le gravi emergenze, il protrarsi di una grave crisi occupazionale, dei giovani in bilico tra disperazione o condanna al precariato. Non vi è solo la grande emergenza dell'immigrazione, di cui non si può non parlare per il risvolto umano, ma anche per la difficoltà dell'Europa e dei Paesi europei ad avere una capacità effettiva di accoglienza e di integrazione. Da gennaio di quest'anno sono più di 100.000 gli immigrati che sono sbarcati sulle nostre coste, un esodo di massa di gente che fugge da guerre e da gravi situazioni economiche e che a fatica riusciamo a gestire, mentre l'Europa sta a guardare.

Sul lavoro deteniamo purtroppo il *record* dei giovani che non studiano, che non lavorano e che non cercano più un'occupazione. I dati della Commissione ci dicono che circa il 20 per cento dei nostri giovani si trova in questa condizione, mentre la media europea si attesta all'11 per cento.

Il nostro Paese ha un livello di tassazione diventato insopportabile per le famiglie, le imprese ed i professionisti e che andrebbe rivisto al più presto.

C'è bisogno di una profonda riflessione sul futuro del progetto europeo, dobbiamo tornare ad essere protagonisti e dimostrare ai nostri cittadini che l'Unione europea rappresenta una risorsa per lo sviluppo, necessita di unione autentica e di cooperazione vera. L'Unione europea non può essere

solamente quell'entità burocratica capace di vincolarci e di ostacolarci, intervenendo a gamba tesa sulle tradizioni e sulle culture locali, addirittura sulle biotipicità e sui costumi.

Un appuntamento che potremmo cogliere per svolgere un ruolo propulsivo e propositivo importante sarà quello di fine anno quando si dovrà decidere sulla ratifica del *fiscal compact*.

Ritengo che il compito di un Governo sia difendere gli interessi dei propri cittadini e delle imprese nazionali. Non si deve avere un atteggiamento rinunciatario nei confronti della Commissione europea; bisogna andare a negoziare, ogni qualvolta ci siano procedure di infrazione che mettono in ballo gli interessi del nostro Paese.

Certamente noi dobbiamo ottemperare ai nostri obblighi, e da qui l'approvazione di questa legge, ma bene anche la critica costruttiva alla situazione generale. Le nostre posizioni critiche non sono indirizzate ad aver meno Europa, ma a realizzare più Europa, nel rispetto delle specificità e delle prerogative delle Nazioni, perché solo più Europa può salvare l'Europa stessa e i singoli Stati che ritengono di salvarsi ricorrendo al fai da te.

Per queste e per molte altre considerazioni che sarebbero da muovere, mi sento di assumere una posizione di critica e contrasto verso questo provvedimento nonostante la sua necessità. Dichiaro pertanto, nel rispetto delle diverse anime del Gruppo GAL, il voto di astensione. (*Applausi dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Di Giacomo*).

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, proprio alcuni giorni fa la Commissione europea ha adottato le sue decisioni in materia di procedure di infrazione. Per quanto riguarda l'Italia, il numero delle procedure a carico del nostro Paese è lievemente sceso ma rimane a quota 64, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive. Si rileva come la legge in discussione presenti soltanto 29 disposizioni più l'articolo relativo all'invarianza finanziaria.

Come sempre, la materia ambientale la fa da padrona con ben 16 procedure ancora aperte e su materie per nulla irrilevanti: mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti, convalida dei dati e ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria, riduzione dell'utilizzo di buste di plastica in materiale leggero, violazione della direttiva habitat per la mancata designazione delle zone speciali di conservazione e adozione delle misure di conservazione, l'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto, il superamento dei valori limite di PM10 in Italia, l'immane trattamento delle acque reflue urbane, l'ILVA di Taranto, le discariche e l'emergenza rifiuti in Campania, per poi passare ad altri settori che vedono infrazioni su materie come la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi o la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e la xylella fastidiosa.

Ci si chiede, allora, signor Presidente, quale sia la logica che spinge il Governo ad intervenire su alcuni fronti lasciando altri del tutto scoperti. Quale sia il criterio di urgenza nell'intervenire su alcuni temi, ignorandone altri. La sensazione che si ha, purtroppo, è sempre quella di un utilizzo improprio dei vincoli e degli obblighi che ci impone l'appartenenza ad un'istituzione sovranazionale, vincoli che diventano un comodo scarico di responsabilità qualora le misure intraprese risultino impopolari, per cui alcune strade vengono presentate come obblighi europei e non come scelte di politica del Governo. Tali vincoli, però, possono essere tranquillamente ignorati quando invece sono rivolti a tutelare i cittadini, a tentare di imporre regole che consentano alle persone di vivere in una società più salubre e più equa.

È questo il caso, signor Presidente, di quanto accaduto in alcuni articoli di questo disegno di legge. Ad esempio, proprio all'articolo 4 è stato ignorato il vincolo dell'Unione europea che, nel campo delle telecomunicazioni e del cosiddetto Internet aperto, impedirebbe all'*internet service provider* di imporre l'utilizzo e addirittura l'acquisto di un modem fibra ai clienti che sottoscrivono piani di abbonamento per l'accesso alla rete Internet. Ecco, quindi, che un vincolo dell'Unione europea posto a tutela dei consumatori e della concorrenza fra aziende che volessero investire nel campo del cosiddetto modem libero viene bellamente ignorato in sede di discussione sia in Commissione sia in Aula. Come Sinistra Italiana, avevamo presentato emendamenti e degli ordini del giorno tesi proprio a legiferare per porre fine a questa pratica scorretta a danno dei consumatori.

Eppure, signor Presidente, si va anche al di là: non solo a volte i vincoli dell'Unione europea vengono ignorati quando sono a tutela dei consumatori e dei cittadini, ma addirittura vengono completamente stravolti, fino a inserire, come è successo in questo disegno di legge, norme in

palese contrasto con la legislazione europea. È questo il caso, ad esempio, dell'articolo 2 e della famosa questione riguardante il diritto d'autore.

Con l'articolo 2 si dà all'Agcom, l'autorità governativa *per* le garanzie nelle *comunicazioni*, il potere di erogare misure cautelari nel campo della salvaguardia al diritto d'autore. Ancora una volta si fa riferimento a una direttiva europea che si dice di voler recepire. Siamo invece davanti a un classico caso di vincolo europeo che di per sé sarebbe pure giusto, perché ricordiamo che la direttiva europea 2004/48 - quella che si dice di voler recepire all'articolo 2 - prevede che gli Stati membri assicurino che le competenti autorità giudiziarie siano i soggetti preposti a prendere tali misure cautelari nei confronti di soggetti imputati della violazione del diritto d'autore. Quindi, ecco che, su una materia che l'Europa stessa ci dice che giustamente deve essere messa in mano all'autorità giudiziaria, questo Governo, con un articolo ancora una volta di dubbia legalità, conferisce poteri all'Agcom, l'autorità *per* le garanzie nelle *comunicazioni* che - ricordiamolo - ha quattro membri eletti dal Parlamento ma un presidente nominato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, in base alla legge Macanico. Una parte autorevole della dottrina qualifica l'Agcom - pensate, colleghi - come autorità semi-indipendente. Infatti, un'autorità amministrativa indipendente è tale se non è subordinata né gerarchicamente né politicamente ai Ministeri, e non è questo il caso dell'Agcom. Quindi, stiamo dando - badate bene, colleghi, signor Presidente - poteri cautelari propri della magistratura a un'autorità semi-indipendente, quindi nelle mani del Governo, che avrà pertanto il potere di censurare Internet qualora rilevi, essa agenzia, che si possa essere verificata una violazione del diritto d'autore. Signor Presidente, a me questo articolo suona poco democratico davvero; poi, naturalmente, ai posteri l'ardua sentenza.

Questo è anche il caso, come abbiamo visto poco fa, proprio in occasione di un mio intervento sull'articolo 24, del provvedimento sulla *data retention*. Ancora una volta, vincoli europei che spesso si dice di voler supinamente accettare nella nostra normativa, proposti come scusa, vengono stravolti e usati a tutto danno della libertà e della democrazia.

Siamo già intervenuti in questo campo votando un articolo che prevede l'aumento della *data retention* a sei anni quando, in questo momento il codice della *privacy* prevede invece che il periodo di conservazione delle telefonate sia di due anni e quello delle telefonate non risposte soltanto di trenta giorni - pensate - mentre il traffico Internet soltanto di un anno. Ecco che il Governo, con un autentico colpo di mano illiberale, aumenta in modo indiscriminato questo periodo a sei anni, violando addirittura la direttiva europea che si vuole recepire in quanto la stessa direttiva parla di misure di contrasto al terrorismo e applicazione di sanzioni per il contrasto al fenomeno dei *foreign fighter* mentre il Governo aumenta questa *data retention* e dà la possibilità di mettere mano a questa schedatura indiscriminata degli utenti anche per tutta un'altra serie di reati che non hanno a che fare con il terrorismo internazionale.

Dunque, signor Presidente, com'è possibile quindi che, quando si tratta di rispettare le norme in materia di rifiuti, di inquinamento dell'aria e dell'acqua, di trattamento delle acque, di agricoltura, di quote latte, di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (come abbiamo visto), di condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo e di tutti quegli altri fondamentali e aspetti sistematicamente violati dalla nostra normativa (come ci ricordano le 64 procedure di infrazione ancora aperte), il Parlamento e il Governo rispondono con un'alzata di spalle e un arrivederci all'anno prossimo, se non quando addirittura con uno stravolgimento dei vincoli stessi, e invece, quando si tratta di mettere in discussione vincoli a sistemi economici profondamente lesivi dei cittadini, le mani risultano improvvisamente legate dall'Europa? Lo vedremo, perché, entro fine anno, i Parlamenti nazionali dovrebbero discutere e decidere il destino del *fiscal compact*.

Fermiamoci finché siamo in tempo e imponiamo invece all'Europa misure più eque e di ampio respiro e non vessatorie della libertà di cittadini, come ad esempio un piano di investimenti pubblici, destinato a interventi medio-piccoli e verdi, il congelamento di accordi di libero scambio, come il CETA e il TTIP, anche questi in palese violazione dei diritti dei consumatori, l'introduzione di *tobin tax* e *web tax*. Soprattutto però le istituzioni dovrebbero, senza ritardi e giustificazioni, rispettare la legislazione europea quando essa è rivolta ai cittadini, italiani, europei o di qualsiasi parte del mondo.

Per questo motivo, signor Presidente, noi componente Sinistra Italiana del Gruppo Misto ci asterremo dal voto di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, anche noi vorremmo stigmatizzare quanto sta succedendo alla Camera dei deputati, con l'esame e l'approvazione della legge elettorale. Non lo vogliamo stigmatizzare perché siamo esclusi dalla maggioranza (per noi questo è un onore), ma perché a nostro avviso si stanno escludendo i cittadini dalle elezioni (*Applausi dal Gruppo M5S*), presentando una legge che toglie loro la possibilità di scegliere e di non vedere disperso il proprio voto. Ecco perché noi ci sentiamo di stigmatizzare questo colpo inferto alla democrazia.

Detto questo, tornerò nel solco della legge europea 2017. Si tratta di una legge che è stata predisposta in modo manifesto per sanare delle procedure di infrazione aperte. Già qualche collega prima di me ha ricordato che, seppure in lieve calo, si attestano ancora in carico al nostro Paese 65 procedure, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive. E questo la dice lunga sul nostro Paese. Guardate, tra le ultime procedure per infrazione aperte c'è la n. 2017/2090, che riguarda la compatibilità del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, il correttivo appalti; e stiamo andando in infrazione.

Un'altra procedura di infrazione aperta è quella sulla certificazione dei sistemi di raccolta elettronica, la n. 2017/4069. C'è poi quella sull'osservanza della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Evidentemente non ce la possiamo fare.

Non ce la possiamo fare, contrariamente a quanto diceva oggi il sottosegretario Gozi, che diceva che siamo stati bravi perché abbiamo dimezzato il contenzioso europeo. A me pare non ci sia alcunché di cui andare fieri, perché in realtà, come abbiamo visto, il contenzioso è ancora corposo. E questo perché? Questo sicuramente perché in Italia si verifica il fenomeno del *gold plating*, ovvero una sovraregolamentazione che porta a procedure di infrazione per errato recepimento. Una bulimia normativa che sta portando a approvare provvedimenti su provvedimenti perdendo di vista il bene comune. E quando occorre adeguarsi alla normativa non si trova più il bandolo della matassa, con i risultati che ho appena detto, ad esempio in merito al correttivo degli appalti 2017. Oppure perché recepiamo le direttive con un occhio che guarda l'Unione europea e un occhio che, invece, guarda ad interessi del tutto italiani. Un caso è proprio quello della SIAE, il cui monopolio è duro a morire. Il Movimento 5 Stelle denuncia dal 2014 questa situazione anomala, presentando emendamenti e ordini del giorno all'interno di vari provvedimenti, tra i quali anche la legge europea votata mesi fa. Finalmente, mesi fa il Governo si è deciso ad approvare un ordine del giorno che lo impegna, nella imminente legge di bilancio, a sanare una volta per tutte questa situazione che è scandalosa. Li aspettiamo al varco della legge di bilancio.

Succede anche, però, che, tra una procedura di infrazione e l'altra, con un emendamentino presentato dal Partito Democratico in Aula alla Camera dei deputati e votato, si estendono i poteri dell'Agcom in materia di monitoraggio e di diritto d'autore *online*. Ora, dal 2007 questo organismo di garanzia ha la possibilità di oscurare i siti Internet attenzionati per supposte violazioni del diritto d'autore e ha la possibilità di oscurarli in via precauzionale, in attesa che a decidere se effettivamente questa violazione vi sia stata oppure no sia l'organo preposto dalla legge, ovvero la magistratura. Con questo emendamentino, invece, l'Agcom avrà anche la facoltà di emanare provvedimenti in via definitiva. Quindi, si crea qui una confusione tra le prerogative di una autorità giudiziaria e le prerogative di un organo di garanzia; questo mi pare molto grave da parte di un Parlamento e di una forza politica di maggioranza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per di più, per rincarare ancora la dose, cosa succederà? Badate bene: per chi volesse, a chi sarà possibile fare reclamo, eventualmente, contro le decisioni prese dall'Agcom? Alla Agcom stessa! E chi deciderà le modalità con cui sarà disciplinato questo reclamo? L'Agcom stessa! Perché voi siete capaci di fare queste cose! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non solo delle leggi elettorali vergognose, ma anche questo tipo di cose: andate proprio di fino! Questo poi non sarebbe l'unico problema perché in questo caso si tratta anche di togliere, eventualmente, la possibilità all'interessato di difendersi.

A queste motivazioni si sommano altre ragioni che abbiamo visto nel corso dell'esame di questa legge, come, per esempio, questo allungamento ulteriore delle tempistiche della detenzione di dati personali; e ancora perché, per esempio, non avete voluto approvare un nostro emendamento che si basava sul principio europeo di precauzionalità in materia di ambiente e di salute pubblica. Non avete poi voluto approvare un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle che richiamava l'attenzione sull'utilizzo del coke di petrolio, il cosiddetto *pet coke*, e sulla sua possibile dannosità; possibile, perché vi sono degli studi in corso e noi non sappiamo ancora se sia dannoso o no. Esso potrebbe essere dannoso per la salute ambientale e, quindi, anche per la salute delle persone, ma voi non avete voluto ascoltarci neanche su questo.

Per tutte queste ragioni, il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto di astensione sulla legge europea. E chissà che la legge europea non sia occasione per dimostrare quanto abbiamo fatto bene a votare

no al referendum costituzionale e a mantenere in vita questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori Ministri presenti, è con piacere che svolgo la dichiarazione di voto sulla legge europea.

Oggi si è infranto il patto che esisteva tra Camera e Senato, sulla base del quale la competenza della legge europea in questo caso sarebbe stata della Camera, visto che la legge di delegazione europea è stata esitata tempo fa dal Senato. C'era una tacita intesa che prevedeva l'analisi in un ramo del Parlamento e l'esitazione dello stesso provvedimento da parte dell'altro ramo senza particolare analisi. Quest'anno è successo qualcosa di diverso. È successo che, per effetto forse di due *misunderstanding* tra il Senato e il Sottosegretario o comunque tra Parlamento e Governo, due emendamenti che potevano essere trasformati in ordini del giorno, senza alcun mutamento dello spirito della legge, sono stati votati e hanno prodotto l'esito che tutti noi conosciamo. Ciò fa sì che il provvedimento, anziché essere approvato in via definitiva, debba ritornare alla Camera per un ulteriore passaggio parlamentare. Questo comporterà probabilmente che dovremo pagare ulteriori multe per infrazione verso l'Unione europea e non avremo comunque una legge particolarmente modificata nei suoi contenuti, se non per due non rilevanti, ma comunque importanti, emendamenti: uno sull'etichettatura, che resta sul singolo prodotto anziché sugli imballaggi, e l'altro in materia di pubblicità dei dati, da parte delle autorità di bacino.

Ma questo è un fatto incidentale. Quello che conta di più è ciò che è successo dal punto di vista politico, signor Sottosegretario, perché una forza che vi sostiene e vi ha sempre sostenuti fino a oggi dichiara che si asterrà nel voto finale sul disegno di legge. Evidentemente, non è la condivisione verso i nostri emendamenti che ha spinto a questo atteggiamento la forza di cui sto parlando, ma è certamente un fatto importante che accade nell'altro ramo del Parlamento, mi riferisco alla legge elettorale.

Ognuno segue le proprie motivazioni nel proprio comportamento di voto. Noi avremmo voluto votare a favore di questa legge e forse l'avremmo anche fatto, prescindendo quindi da un voto politico legato alla questione della legge elettorale, se ci fosse stato qualche riferimento al grande problema dei migranti e alle risorse che lo Stato impegna nel «salvare la faccia», come dice Juncker, all'Europa, risolvendo il problema dei migranti con risorse proprie.

Avremmo voluto che ci fosse all'interno di questa legge anche un qualcosa che riguardasse la direttiva Bolkenstein. Avremmo voluto ancora di più che ci fosse qualcosa all'interno della legge che riguardasse i debiti della pubblica amministrazione verso le 20.000 aziende private che sono in grande stato di sofferenza e anche a rischio di fallimento. Ci sarebbe piaciuto che tutto ciò fosse stato inserito nel disegno di legge, ma le nostre proposte non sono state accolte né in fase di trattazione presso la Commissione competente, né da questa Assemblea.

Per questo motivo, il disegno di legge al nostro esame merita un voto di astensione da parte nostra: è una benevola astensione, perché meriterebbe quasi un voto contrario, se non fosse farsi del male. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

COCIANCICH (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare innanzitutto la relatrice Ginetti, il presidente della 14^a Commissione Chiti e il Governo, per il provvedimento, che è giunto in Aula dopo una discussione molto pacata e tranquilla, senza particolari increspature in Commissione, dopo essere stato approvato da molti Gruppi parlamentari anche alla Camera dei deputati.

È quindi un po' con sorpresa che oggi vediamo tutta questa agitazione intorno ad alcune norme che non avevano sollevato alcuna perplessità nel momento in cui c'era la possibilità di approfondire nel merito, nelle sedi proprie. È però giusto che ci sia un dibattito pieno anche in Aula e fa parte del gioco della democrazia e del dibattito parlamentare cogliere un'occasione per approfondire. Certo, rimane il sospetto che alcune differenziazioni che oggi si sono manifestate abbiano poco a che

vedere con il merito del provvedimento, ma riguardino altre vicende, che si stanno svolgendo in altri luoghi.

Signor Presidente, vorrei ricordare che l'Europa è un ecosistema fragile, una realtà di cui dobbiamo farci carico e sentirci responsabili tutti insieme. Non possiamo pensare che sia una realtà irreversibile. Come è stato ricordato nell'intervento di qualche collega che mi ha preceduto, in queste ore vediamo come l'Unione europea soffra momenti di fortissima tensione al proprio interno. Mentre si svolge il presente dibattito, sentiamo l'eco di ciò che sta accadendo in Catalogna e non possiamo non seguirlo con estrema preoccupazione perché la Catalogna e la Spagna sono a noi vicine. Mi sembra ingiusto accusare l'Europa di ciò che sta accadendo lì, perché l'Europa non ha una competenza diretta negli affari interni dei singoli Paesi; l'Europa rappresenta un principio di democrazia, di pluralismo, di rispetto delle differenze e anche di rispetto delle decisioni dei Parlamenti nazionali e regionali. Certo, il nostro spirito europeo ci porta a fare il tifo per chi oggi vuole costruire l'Unione europea e non per chi la vuole distruggere, per chi la vuole rafforzare e non per chi la vuole rendere più fragile.

Credo che in questi giorni abbiamo avuto di fronte atteggiamenti, a tratti, di irresponsabilità di coloro che non hanno percepito con chiarezza quale sia il beneficio che l'Europa ha portato al nostro Continente in tutti questi anni e giocano un po' con il fuoco. Un'Europa si costruisce con piccoli passi, lentamente, con comportamenti coerenti rispetto alle intenzioni che vengono dichiarate a voce e che a volte non trovano seguito nelle scelte e anche nei voti. Il voto odierno, sulla legge europea, una legge complessa, composita, contenente molti argomenti tra di loro differenti, è uno di quei passi volti a costruire l'unità dell'Europa e a preservare questo ecosistema sociale fragile, di cui siamo tutti responsabili.

Vorrei dire che, da questo punto di vista, l'Italia ha fatto grandi passi in avanti, grazie ai Governi Renzi e Gentiloni Silveri, riducendo della metà le procedure di infrazione, passate da 121 a 64, riducendo il numero delle frodi al bilancio europeo, che si sono ridotte del 60 per cento, e riducendo il numero delle procedure per gli aiuti di Stato, da 22 a 4. Permane un certo nucleo di infrazioni, ancora non totalmente aggredito, ma voglio anche dire che non è necessariamente un fatto negativo che vi siano procedure di infrazione, perché non è che ogni qual volta l'Europa ci chiede di modificare la nostra legislazione dobbiamo immediatamente accorrere e, allo schiacciare di dita, precipitarci a farlo. Noi, in certi casi, facciamo bene a resistere e a mantenere un atteggiamento di contraddittorio in un contenzioso per sostenere le nostre ragioni e quindi è giusto che ci siano anche delle procedure che pendono, perché questa è la dimostrazione della nostra capacità di far valere il buon diritto, le scelte politiche, le scelte legislative e le scelte amministrative del nostro Paese. Certo, questo tipo di atteggiamento deve essere portato avanti con lungimiranza ed attenzione. Sono convinto che l'Italia sia migliorata e sia oggi un Paese migliore grazie alle politiche europee e grazie anche al contributo di scelte condivise con altri Paesi, che hanno portato a rendere il nostro un Paese più moderno ed efficiente.

Dobbiamo anche renderci conto che c'è un numero importante di procedure d'infrazione legate non alle scelte legislative, bensì ad atteggiamenti della pubblica amministrazione a livello periferico. Da questo punto di vista, credo sia importante il lavoro che è stato fatto, anche grazie all'importante operato del presidente Chiti, di dialogo proficuo con le assemblee parlamentari regionali, perché è necessario che tutto il nostro Paese concorra alla riduzione delle procedure di infrazione, in un processo di europeizzazione. Ci sono molte normative regionali che sono alla base di queste procedure d'infrazione ed è necessario che ci sia un coinvolgimento anche delle Regioni e delle altre amministrazioni locali sugli atti e sui passi da intraprendere per ridurre il contenzioso e mettere il nostro Paese al passo con l'Unione europea.

Vorrei avviarmi alla conclusione di questo mio intervento, signor Presidente, ricordando che oggi parliamo di un provvedimento che riguarda l'aspetto patologico, che riguarda cioè l'Europa dal punto di vista delle infrazioni, ma dobbiamo sempre di più essere consapevoli che il nostro ruolo all'interno dell'Unione europea sarà forte non soltanto quando riusciremo a ridurre il numero di infrazioni, cosa che sicuramente di per sé aumenterà la nostra credibilità, ma nel momento in cui saremo in grado di portare avanti la voce dell'Italia, di farla sentire e di far pesare la visione italiana nel dibattito europeo.

Oggi assistiamo ad una riconfigurazione dei rapporti di forza a livello europeo, vediamo come la Francia, con un Presidente molto intraprendente e dinamico, eletto con il 23 per cento dei voti nella prima tornata elettorale e poi, grazie al ballottaggio, con una percentuale molto più alta, riesca ad avere un ruolo di *leadership* all'interno dell'Unione europea. L'ultimo numero del «The Economist», provocatoriamente, mette proprio Macron sotto i riflettori ed Angela Merkel in secondo piano.

Noi siamo vincolati dalle decisioni prese dalla nostra Corte costituzionale, che nella sua suprema saggezza ha deciso che il ballottaggio non è fatto per gli italiani, ma desta un certo rammarico

vedere che altri Paesi, con questa stessa norma che a noi viene negata, hanno invece oggi la possibilità di parlare con una voce forte ed autorevole. Vuol dire che noi sceglieremo un'altra strada, più plurale - la legge elettorale che oggi è in discussione porta ad un sistema legato al proporzionale anziché al maggioritario - ma credo che sarà comunque necessario avere una forte coesione ed una forte capacità di comunità d'intenti. Spiace che oggi differenziazioni che vengono fatte sulla legge europea trovino la propria motivazione in fattori totalmente eterogenei, come è stato detto poc'anzi, che per nulla riguardano la legge europea, perché questo non aiuta l'Italia ad andare avanti a testa alta, non aiuta ad accrescere la nostra credibilità. Chi non è d'accordo con la legge elettorale potrebbe cercare di contrastare la legge elettorale, anziché contrastare la legge europea, ma questo forse, da parte mia, è un atteggiamento ingenuo.

Credo che dovremmo continuare il cammino che abbiamo intrapreso in questi anni e mi auguro che la Camera possa rapidamente approvare le modifiche che oggi abbiamo apportato al disegno di legge e soprattutto si possa scongiurare quello che per me è il rischio peggiore, e cioè che vadano persi dei finanziamenti che erano stati previsti per la Sardegna, in particolare per la regione del Sulcis, che dovevano essere destinati entro la fine dell'anno pena la perdita dell'intero finanziamento. Se il ritardo di oggi dovesse portare a perdere questi finanziamenti europei per i sardi, sarebbe uno smacco non soltanto per la credibilità italiana e per l'avanzamento del nostro percorso in Europa, ma sarebbe anche una grave perdita per dei nostri cittadini, che credo non se lo meritino. Mi auguro pertanto che i nostri colleghi alla Camera riescano a procedere rapidamente. Detto ciò, non posso che concludere il mio discorso dichiarando il voto favorevole del Partito Democratico a questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, al fine di svolgere una votazione regolare, chiediamo che vengano tolte le tessere dalle postazioni dei senatori assenti. C'è stata una strana moria di senatori di Forza Italia, i quali, forse per aiutare i compari del PD, hanno abbandonato l'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, lei chiedi i controlli, poi le valutazioni si potranno fare in altro momento.

Chiedo ai senatori Segretari di verificare.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Darò modo ai senatori Segretari di poter tornare al proprio posto per votare. Senatore Bilardi, vada al suo posto, cortesemente, se ognuno stesse seduto al proprio posto, sarebbe meglio. C'è la tessera del senatore Quagliariello, ma il senatore è assente, rimuovete quella tessera.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 19,19)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (**2886**)

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale -- Caso EU Pilot 8184/15/JUST)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente: «Art. 25-*terdecies*. - (*Razzismo e xenofobia*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 6.

Approvato

(Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
 - b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto

l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;

e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

6.1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «due anni».

6.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «un anno».

6.3

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «duecentodieci giorni».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

ARTICOLI DA 7 A 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura di infrazione n. 2013/4080)

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta -- Caso EU Pilot 9164/17/TAXU)

1. Dopo l'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 30-*ter*. - (*Restituzione dell'imposta non dovuta*). -- 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.

Approvato

(Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE)

1. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;».

2. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».

3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è abrogato.

EMENDAMENTO

9.1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLI DA 10 A 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU)

1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317 del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129)

1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015;
 - b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;
 - c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccazione, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.
3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;

b) per i prodotti commercializzati in miscele:

1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;

2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;

3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;

c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;

d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;

e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;

f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono essere altresì riportate anche in altra lingua.

5. Possono essere riportate soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 3, lettere b), numero 3), c), d) ed e).

6. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, è consentito indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

8. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/2203 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

10. Le sanzioni previste al comma 9 non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 9 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purché l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla loro natura o qualità o sull'uso al quale sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre denominazioni simili che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

15. Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

16. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti ai sensi del comma 15 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

[RUTA](#), [AMIDEI](#), [CANDIANI](#) (*)

Approvato

Sopprimere il comma 5.

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Martelli

12.2

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 12.3 nell'odg G12.100

Al comma 5 sopprimere la parola: «soltanto».

12.3

[RUTA](#), [CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 12.2 nell'odg G12.100

Al comma 5, sostituire la parola: «soltanto», con la seguente: «anche».

G12.100 (già emm. 12.2 e 12.3)

[CANDIANI](#), [RUTA](#)

Precluso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2886,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 12.2 e 12.3.

12.4

[GALIMBERTI](#), [RIZZOTTI](#), [AMIDEI](#), [CANDIANI](#), [FLORIS](#), [LIUZZI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G12.4

Al comma 7, sostituire le parole da: «centottanta giorni», con le seguenti: «18 mesi».

G12.4 (già em. 12.4)

[GALIMBERTI](#), [RIZZOTTI](#), [AMIDEI](#), [CANDIANI](#), [FLORIS](#), [LIUZZI](#)

Approvato

Il Senato

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assicurare un tempo più ragionevole per lo smaltimento delle scorte.

12.5

[GALIMBERTI](#), [RIZZOTTI](#), [AMIDEI](#), [FLORIS](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 12, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500»;*
- b) *al comma 13, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 2.500», con le seguenti: «da euro 250 a euro 1.250»;*
- c) *al comma 14, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500».*

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262)

1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», pari a euro 43.404 annui, sono trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Approvato

(Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare -- Caso EU Pilot 8443/16/MOVE)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ORDINE DEL GIORNO

G14.200

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017».

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca «Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare - Caso EU Pilot 8443/16/MOVE»;

il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 disciplina anche i corsi abilitanti che devono essere frequentati dal personale marittimo al fine di acquisire le necessarie competenze anche nella prevenzione e lotta contro gli incendi a bordo, nella sopravvivenza in mare, nelle situazioni di pericolo in generale e nelle procedure di primo soccorso per emergenze sanitarie verificatesi durante la navigazione e in assenza di Medico di bordo;

considerato che:

si ritiene sia contenuta una contraddizione rappresentata dalla difformità di quanto enunciato dall'articolo 5 primo comma, «1. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,», con quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, nel quale si legge: «11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti»; preso atto che:

ai sensi del citato Decreto, l'Autorità competente alla disciplina relativa all'addestramento di cui la regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW, risulta essere il Ministero della Salute;

tale situazione, relativa alla previsione limitata alle sole strutture sanitarie pubbliche della effettuazione dei Corsi di natura sanitaria per il personale marittimo, contrariamente a quanto previsto per tutte le altre attività addestrative che vengono demandate ad appositi Centri di Formazione autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha mantenuto nel tempo un consistente contenimento della offerta formativa rispetto alle necessità formative del personale marittimo, andando inoltre ad incidere sui costi per mancanza di una adeguata e congrua offerta da «libero mercato» e per la quasi completa assenza di concorrenza tra più Centri autorizzati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di verificare se sussistano le contraddizioni del comma 1 e del comma 11 dell'articolo 5, espresse in premessa, e in caso affermativo, a superare la criticità emersa dalla norma modificando il comma 11 dell'articolo 5 al fine di allargare l'offerta formativa almeno alle strutture, ai servizi, alle Società e agli Enti che già operano per conto del Servizio sanitario nazionale.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. -- *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità)*. -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI)

1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle

acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-*bis* dell'allegato 1».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

16.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Al comma 1, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».

G16.200

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»,
premessi che:

il capo VI del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia ambientale, a tal fine resta ancora insoluto il Caso EU 9180/17/ ENVI, relativo a una non corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano;

recenti modifiche intervenute all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 hanno escluso gli sfalci e le potature provenienti dall'attività di manutenzione del verde urbano dalla filiera dei rifiuti, parificando tali frazioni contaminate da agenti inquinanti presenti nelle città con gli omologhi gli scarti provenienti dall'agricoltura, in totale contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;

al fine di trattare tali materiali negli impianti di compostaggio e rendere meno incerta la gestione di tali residui da parte degli operatori del settore come giardinieri e agricoltori, nonché garantire maggiore tutela dell'ambiente e della salute,

impegna il Governo a assumere ogni iniziativa utile per chiudere tempestivamente la procedura EU/Pilot in oggetto, intervenendo ripristinando la corretta classificazione quale rifiuto degli sfalci e potature provenienti da attività di manutenzione del verde urbano così come previsto dalla vigente legislazione europea.

G16.200 (testo 2)

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»,
premessi che:

il capo VI del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia ambientale, a tal fine resta ancora insoluto il Caso EU 9180/17/ ENVI, relativo a una non corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano;

recenti modifiche intervenute all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 hanno escluso gli sfalci e le potature provenienti dall'attività di manutenzione del verde urbano dalla filiera dei rifiuti, parificando tali frazioni contaminate da agenti inquinanti presenti nelle città con gli omologhi gli scarti provenienti dall'agricoltura, in totale contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile affinché, alla luce dell'esito della procedura EU/Pilot in oggetto, la classificazione di sfalci e potature sia coerente con la vigente legislazione europea.

Art. 17.

Approvato

(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici)

1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialità impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni in materia di emissioni industriali -- Caso EU Pilot 8978/16/ENVI)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*), dopo le parole: «producano effetti negativi e significativi sull'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
 - b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1»;
 - c) all'articolo 29-quater, comma 2:
 - 1) le parole: «almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione»;
 - 2) le parole: «gli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento agli elementi»;
 - 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7 del presente articolo»;
 - d) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le parole: «consultazioni condotte» sono inserite le seguenti: «, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,»;
 - e) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
 - f) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito *internet* istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l'esercizio di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto»;

g) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera b), dopo la parola: «caldaie,» sono inserite le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi,»;

h) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera c), le parole: «le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi» sono sostituite dalle seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;

i) all'articolo 237-sexies, comma 3, lettera a), le parole: «Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;

l) all'articolo 237-sexies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;

m) all'articolo 237-nonies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, paragrafo A»;

n) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: «possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»;

o) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: «ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile» sono inserite le seguenti: «all'autorità competente e»;

p) all'articolo 273, comma 5, all'alinea e alla lettera b), la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2022»;

q) all'articolo 275, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;

r) all'articolo 275, comma 6, le parole: «, individuata sulla base di detto consumo,» sono soppresse;

s) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l'autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell'esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull'ambiente, finché la conformità non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis»;

t) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3, le parole: «possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;

u) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell'articolo 29-undecies»;

v) all'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta:
1) al paragrafo C, punto 1:
1.1) è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;

1.2) alla lettera d):
1.2.1) al secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;

1.2.2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.»;

1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: «Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.» è aggiunto il seguente: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO₂ sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;

2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo»;

z) al punto 1 del paragrafo C dell'allegato 2 al titolo III-bis della parte quarta:
1) è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;

2) alla lettera b):
2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;

2.2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.»;

2.3) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO₂ sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;

aa) alla parte I dell'allegato II alla parte quinta:
1) al punto 3.1, dopo le parole: «ossidi di azoto,» sono inserite le seguenti: «il monossido di carbonio,»;

2) al punto 4.4, le parole: «delle polveri» sono sostituite dalle seguenti: «degli ossidi di azoto»;

3) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:
«5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:

- nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite,
- nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
- nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
- il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite»;

4) il punto 5.3 è soppresso;

bb) alla parte I dell'allegato III alla parte quinta, al punto 3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h,».

EMENDAMENTO

18.1

GIROTTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) all'allegato X, parte V, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E DI FONTI RINNOVABILI

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione)

1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa».

6. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come sostituita dal comma 5 del presente articolo, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. All'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regime tariffario speciale al consumo della società RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale della società RFI, con esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni per chilometro elettrico rilevato dalla società RFI».

EMENDAMENTI

19.1

AMIDEI, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2

PELINO, PICCOLI, AMIDEI, RIZZOTTI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e gli investimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico definisce i corrispettivi di connessione alla rete elettrica in alta e altissima tensione per nuovi punti di prelievo secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per la definizione dei corrispettivi per la connessione alla rete elettrica di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, trascorsi 30 giorni dall'adozione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, alle nuove richieste di connessione e alle richieste di variazione delle connessioni esistenti».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;

b) l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5»;

b) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi».

ORDINE DEL GIORNO

G20.200

GAMBARO, BARANI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»,
premesso che:

la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» invita i Paesi membri a prodigarsi in politiche di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'energia geotermica, al pari delle altre fonti geologiche di calore, è una forma di energia alternativa e rinnovabile;

uno studio condotto dal *Massachusetts Institute of Technology* afferma che con la sola energia geotermica si potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico planetario per i prossimi 4000 anni;

in Italia si produce l'8 per cento dell'energia geotermica globale;

l'attuale tecnologia sperimentale a zero emissioni non è ancora stata consolidata quindi necessità di incentivi per i costi relativi ai rischi della innovazione tecnologica;

il Governo Italiano nella «Dichiarazione di Firenze» durante il *Global Geothermal Alliance* dell'11 settembre 2017, si è impegnato a quintuplicare l'energia geotermoelettrica entro il 2030,

impegna il Governo a voler valutare l'opportunità di estendere le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, anche agli impianti geotermoelettrici, in particolar modo per quanto attiene il diritto agli incentivi previsti per gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale)

1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al

raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

21.1

AMIDEI, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico», inserire le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di» sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»;

b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

c) all'articolo 31, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

22.1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G22.1

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 4 sopprimere il comma 6;

a-ter) all'articolo 14 sopprimere il comma 5;

a-quater) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato».

G22.1 (già em. 22.1)

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Il Senato

impegna il Governo a sviluppare, d'intesa con i due rami del Parlamento, modalità uniformi di attuazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 4, 14 e 15 della legge n. 234 del 2012, così da permettere alle Camere il più informato esercizio della funzione legislativa nelle materie europee, garantendo, nel contempo, la necessaria riservatezza delle informazioni e dei documenti, rispetto a soggetti terzi.

G22.200

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017», premesso che:

l'articolo 22 reca modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di favorire la trasparenza su tutti i documenti provenienti dall'Unione Europea,

impegna il Governo a garantire adeguata comunicazione e a rendere disponibili e consultabili alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome tutti i documenti, gli atti e le lettere inviate dalla Commissione europea relativi a procedure di infrazione o di pre-infrazione.

G22.200 (testo 2)

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Id. odg G22.1

Il Senato

impegna il Governo a sviluppare, d'intesa con i due rami del Parlamento, modalità uniformi di attuazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 4, 14 e 15 della legge n. 234 del 2012, così da permettere alle Camere il più informato esercizio della funzione legislativa nelle materie europee, garantendo, nel contempo, la necessaria riservatezza delle informazioni e dei documenti, rispetto a soggetti terzi.

ARTICOLI DA 23 A 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori)

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.

4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 24.

Approvato

(Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-*bis*,

commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 25.

Approvato

(Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».

Art. 26.

Approvato

(Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014)

1. L'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni di autorità competente nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014. Sono fatte salve le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 27.

Approvato

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea)

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.
2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

ORDINE DEL GIORNO

G27.200

BERTOROTTA, PUGLIA

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (AS 2886),
premesso che:

l'articolo 27 del disegno di legge in esame, estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per la durata degli interventi ed alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

considerato che:

la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) dispone che «i datori di lavoro pubblici e privati» sono tenuti ad avere alle loro dipendenze determinate quote di lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette;

nonostante il carattere generale della disposizione, ambasciate, consolati e rappresentanze permanenti all'estero, pur costituendo indubitabilmente «datori di lavoro pubblici» non applicano la citata disciplina;

nel merito della disciplina delle assunzioni del personale a contratto all'estero, invero, occorre osservare come la stessa sia regolata dal decreto ministeriale n. 032/655 del 16 marzo 2001 (Procedure di selezione ed assunzione di personale a contratto);

in tale decreto, così come nell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non si fa il benché minimo accenno all'obbligo di assunzione di personale appartenente alle così dette categorie protette;

tale deroga rischia di configurarsi come un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di persone che, appartenenti alle categorie protette, non possono accedere alle cariche lavorative presso le ambasciate ed i consolati italiani all'estero;

da un altro punto di vista, tale deroga potrebbe risultare come una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale per quei soggetti, enti pubblici, organizzazioni sindacali, organizzazioni senza scopo di lucro o aziende ed enti privati che, laddove abbiano più di 15 dipendenti, vengono identificate dalla legge n. 68 del 1999 come soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità, quando, viceversa, a parità di condizioni ambasciate e consolati italiani risultano esonerati da tale obbligo,

impegna il Governo a porre in essere un apposito intervento normativo volto a specificare che le disposizioni circa le assunzioni obbligatorie nelle quote previste dalla vigente normativa si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero specificando tuttavia che il collocamento dei disabili sia previsto nei soli servizi amministrativi.

ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis»;

b) al capo III del titolo VIII della parte II, dopo l'articolo 110 è aggiunto il seguente:

«Art. 110-bis. -- *(Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici)*. -- 1. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».

Art. 29.

Approvato

(Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, è attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalità di cui al primo periodo, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 25 unità; è autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250 per l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017 e a euro 4.061.750 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente .